

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

451° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2004

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	6
3 ^a - Affari esteri	»	15
5 ^a - Bilancio	»	17
6 ^a - Finanze e tesoro	»	20
7 ^a - Istruzione	»	22
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	34
10 ^a - Industria	»	40
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	41
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	»	46

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite	<i>Pag.</i>	57
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti	»	60

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	62
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	63
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	64
14 ^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri	»	71

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-
l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U;
Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-
U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa
delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-
Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-
Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI;
Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Mi-
sto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2004

407^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.**La seduta inizia alle ore 9.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PASTORE informa che la Camera dei deputati, nella giornata di ieri, ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 80 del 2004, che torna quindi al Senato per una ulteriore lettura. La modifica consiste in una norma che consente il mantenimento di alcuni finanziamenti disposti a favore degli enti locali, a opera di due articoli della legge finanziaria per il 2002 che sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 49 del 2004.

In attesa che il suddetto disegno di legge sia formalmente assegnato alla Commissione per l'esame in sede referente, propone di sospendere la seduta.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 9,05, è ripresa alle ore 10,10.**IN SEDE REFERENTE*

(2869-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali. Proroga di termini di deleghe legislative, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore FALCIER (*FI*) riferisce sulla modifica apportata dalla Camera dei deputati al decreto-legge n. 80, oggetto del disegno di legge di

conversione in titolo. Essa ha introdotto un articolo aggiuntivo (7-sexies), in base al quale non si dà luogo a ripetizione delle somme corrisposte agli enti locali in attuazione degli articoli 54 e 55 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale con sentenza n. 49 del 2004, su ricorso di una Regione. L'articolo prevede, inoltre, il pagamento delle somme a favore degli interventi ammessi a finanziamento, quando gli enti territoriali assegnatari abbiano iscritto i corrispondenti importi nei bilanci relativi agli esercizi finanziari fino al 2004.

Conclude, auspicando l'approvazione definitiva del disegno di legge in titolo, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, considerata anche l'imminente scadenza del decreto-legge.

Il presidente PASTORE osserva che la norma introdotta dalla Camera dei deputati è oggetto di alcuni dubbi di costituzionalità; tuttavia essa consente di conservare agli enti locali alcune risorse che, altrimenti, tornerebbero nelle disponibilità del bilancio dello Stato. Ricorda, in proposito, che in sede di discussione del disegno di legge in Assemblea, alla Camera dei deputati, il Governo, non essendo contrario sul merito della disposizione e nutrendo tuttavia preoccupazione per gli eventuali profili di incostituzionalità dell'emendamento proposto, aveva dichiarato la sua disponibilità a destinare le risorse di cui si tratta agli enti locali attraverso procedure alternative, conformi alla decisione della Corte costituzionale.

Auspica, dunque, che la Commissione dia corso al provvedimento conferendo al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 10,30 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 10,15, è ripresa alle ore 10,30.

Il presidente PASTORE informa che non sono stati presentati emendamenti e che è pervenuto il parere non ostativo della 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in titolo.

Il senatore BASSANINI (DS-U) preannuncia un voto favorevole del suo Gruppo, anche in considerazione della necessità di evitare ulteriori modifiche del testo che renderebbero necessaria una nuova lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento e, in definitiva, la decadenza del decreto-legge.

Ritiene che siano fondate le motivazioni in base alle quali la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni della legge finanziaria per il 2002, secondo quanto sostenuto anche dalla sua parte politica. Tuttavia, condivide le ragioni che sono alla base dell'emendamento

approvato dalla Camera dei deputati, volto a scongiurare l'effetto dannoso che si produrrebbe per gli enti locali che abbiano iscritto delle somme in bilancio in base a una norma che all'epoca era in vigore. Lamenta, inoltre, la perdurante e – a suo avviso – incostituzionale mancata attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, da cui deriva la situazione di insufficienza delle risorse assegnate agli enti locali, ai quali pertanto non può chiedersi di fare fronte agli effetti derivanti dalla pronuncia di incostituzionalità con proprie risorse.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) condivide gli argomenti illustrati dal senatore Bassanini con riguardo alla modifica apportata dalla Camera dei deputati e, preannunciando un voto favorevole, ribadisce la contrarietà della sua parte politica in particolare alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge, che configurano una vera e propria norma-fotografia in favore del Sindaco del comune di Messina.

Il sottosegretario D'ALÌ sottolinea che il parere contrario espresso dal Governo sull'emendamento che ha introdotto l'articolo 7-*sexies* era basato su motivazioni non di merito, bensì sulla preoccupazione per i possibili profili di incostituzionalità della norma. Ringrazia, quindi, la Commissione perché con l'approvazione del testo conferma, con il più ampio consenso, il contenuto delle disposizioni della legge finanziaria per il 2002, proposte dal Governo e approvate dal Parlamento, successivamente impugnate dinanzi alla Corte costituzionale dalla Regione Emilia-Romagna.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore Falcier il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione senza modifiche del disegno di legge n. 2869-B, autorizzandolo a chiedere di svolgere la relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente PASTORE avverte che la seduta pomeridiana, convocata alle ore 15,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,40.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2004

351^a Seduta (1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 8,40.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente Antonino CARUSO avverte che l'ordine del giorno della Commissione per le sedute della giornata odierna, a partire dalla 2^a seduta antimeridiana già convocata per le ore 8,30, è integrato con la discussione in sede deliberante del disegno di legge 2951 recante «Modifica dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dell'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, in materia di permanenza nell'ufficio dei giudici per le indagini preliminari e dei giudici per l'udienza preliminare».

La seduta termina alle ore 8,45.

352^a Seduta (2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE DELIBERANTE

(2951) *Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dell'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, in materia di permanenza nell'ufficio dei giudici per le indagini preliminari e dei giudici per l'udienza preliminare*

(Discussione e approvazione)

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che il disegno di legge in titolo è stato riassegnato alla Commissione in sede deliberante dopo che nella precedente fase referente era stato possibile riscontrare un generale consenso su di esso, dà la parola al relatore.

Il relatore MARITATI (*DS-U*), rifacendosi alla relazione già svolta nella seduta notturna del 18 maggio scorso, riconferma il suo giudizio convintamente positivo sul disegno di legge in titolo in quanto volto ad evitare un depotenziamento degli uffici dei giudici per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare in conseguenza dell'applicazione del comma 2-ter dell'articolo 7 dell'ordinamento giudiziario e dell'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 che impongono a detti giudici di lasciare i propri uffici dopo una permanenza massima di sei anni. L'applicazione del citato disposto, determinando il trasferimento simultaneo di un numero considerevole di giudici di sperimentata capacità ed esperienza che sarebbero sostituiti da giovani magistrati, potrebbe addirittura condurre, a suo avviso, ad un esito opposto a quello che ispirò la citata legge del 1999 mossa da timori di possibili appiattimenti dei giudici delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare sulle posizioni del rappresentante della pubblica accusa che, peraltro, l'esperienza concreta si è incaricata di dimostrare essere infondati.

L'iniziativa in esame interviene opportunamente quindi su uno dei problemi che interessano gli uffici giudiziari, introducendo miglioramenti sia sotto il profilo della loro funzionalità che della omogeneità del sistema degli avvicendamenti di tutti i giudici in servizio.

Si apre la discussione generale.

Interviene poi il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) il quale, nel preannunciare il voto favorevole, rileva come il disegno di legge in esame corrisponda ad una logica condivisibile che si pone in positiva controtendenza rispetto a talune linee ispiratrici della riforma dell'ordinamento giudiziario, all'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), preannunciando il voto favorevole del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo, sottolinea come il provvedimento sia apprezzabile proprio in quanto pone rimedio ad un problema reale e concreto ed in questa prospettiva adotti soluzioni ispirate a criteri di funzionalità e buon andamento degli uffici giudiziari.

Il PRESIDENTE dichiara quindi chiusa la discussione generale e, non essendovi richieste per la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti comunica che si procederà alle dichiarazioni di voto.

A nome dei rispettivi gruppi di appartenenza dichiarano il voto favorevole i senatori FASSONE (*DS-U*), ZANCAN (*Verdi-U*), ZICCONI (*FI*), BUCCIERO (*AN*) e Calogero SODANO (*UDC*).

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone separatamente ai voti gli articoli 1 e 2 del disegno di legge, che, senza discussione, risultano approvati.

La Commissione approva in fine, all'unanimità, il disegno di legge nel suo complesso.

(1880-B) CALVI. – Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella 2^a seduta pomeridiana di ieri.

Interviene il senatore FASSONE (*DS-U*) il quale rileva come il primo dei problemi, emersi nel corso della discussione svoltasi nella seduta di ieri, sia quello relativo alla complessiva disciplina applicabile alle ipotesi di sospensione della sola pena detentiva, che la Camera dei deputati propone di introdurre nell'articolo 163 del codice penale. A questo proposito ritiene che la soluzione interpretativa prefigurata dal relatore sia senz'altro condivisibile, in quanto la nuova ipotesi di sospensione della pena detentiva si inserisce nel sistema complessivamente delineato dal codice penale in tema di sospensione della pena per cui tutte le norme del medesimo codice che fanno riferimento all'ipotesi della sospensione della pena – ivi incluso il disposto dell'articolo 166 relativo all'estensione della sospensione alle pene accessorie – dovranno ritenersi applicabili anche alla nuova ipotesi la cui introduzione viene proposta dall'altro ramo del Parlamento. Né in senso contrario potrebbe addursi la disciplina di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 in quanto, trattandosi di misura di competenza del tribunale di sorveglianza, la stessa attiene al diverso ambito della disciplina dell'esecuzione della pena e non all'ambito dei benefici previsti dalla normativa di diritto penale sostanziale. Ciò non toglie che incertezze potrebbero effettivamente determinarsi sul piano interpretativo e proprio in questa prospettiva egli ha ritenuto di presentare l'emendamento 2.0.1 che dovrebbe eliminare ogni dubbio al riguardo e che, inoltre, consentirebbe di meglio coordinare la nuova ipotesi di sospensione con il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 167 del codice penale.

Per quel che concerne invece il problema su cui ha richiamato l'attenzione il senatore Centaro, il senatore Fassone dichiara, da un lato, di non condividere la possibilità di un ritorno sul punto all'originario testo del Senato, riconoscendo però, dall'altro, che effettivamente rispetto alla nuova formulazione dell'articolo 179 del codice penale si pone un problema di coordinamento la cui soluzione è peraltro resa difficile in questa sede per il fatto che l'articolo 3 del disegno di legge in esame non risulta modificato dalla Camera dei deputati e quindi sullo stesso non sarebbe possibile intervenire in sede emendativa. Al riguardo una soluzione praticabile, previo concerto con l'altro ramo del Parlamento, potrebbe essere quella che già questa Commissione sperimentò con l'atto Senato n. 1803 rispetto all'atto Senato n. 568-B in tema di liberazione anticipata. Si tratterebbe cioè di presentare un nuovo disegno di legge di contenuto identico a quello in discussione con in più la necessaria modifica di coordinamento relativa al citato articolo 179; tale disegno di legge potrebbe essere rapidamente approvato in Senato e quindi trasmesso alla Camera dei deputati che provvederebbe ad approvarlo in via definitiva.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) ribadisce le perplessità manifestate nella seduta pomeridiana di ieri in ordine al testo trasmesso dalla Camera dei deputati con particolare riferimento all'ipotesi di sospensione della sola pena detentiva di cui l'altro ramo del parlamento propone l'inserimento nell'articolo 163 del codice penale.

Il senatore CALVI (*DS-U*) interviene evidenziando come, nel corso del dibattito presso la Camera dei deputati, nonostante l'indubbia preparazione giuridica dei parlamentari intervenuti, l'attenzione sia stata rivolta soprattutto a considerazioni di ordine sociologico, mentre è mancata un'adeguata considerazione dei profili sostanziali e processuali che costituiscono la ragione fondante della modifica che veniva proposta relativamente al primo comma dell'articolo 163 del codice penale. Il termine di cinque anni originariamente previsto da tale disposizione appariva infatti congruo nel momento in cui il codice penale è entrato in vigore, quando la durata dei processi risultava in generale assai contenuta. Oggi, in una situazione in cui i processi per gli imputati non detenuti – che sono poi quelli che normalmente vengono a beneficiare della sospensione condizionale – durano da quattro a sei anni, il termine di cinque anni appare sicuramente eccessivo e non giustificato da alcuna esigenza di prevenzione speciale. Alla luce di ciò il senatore Calvi, dopo aver ulteriormente ricordato che il parametro per la concessione della sospensione condizionale indicato nell'articolo 164 del codice penale già risponde sul piano prognostico all'esigenza di ancorare il beneficio alla non commissione di nuovi reati, ritiene sorprendenti alcune considerazioni formulate in occasione del dibattito presso l'altro ramo del Parlamento circa i possibili rischi connessi con la riduzione da tre a cinque anni del termine in questione.

Conclusivamente ribadisce di non riconoscersi più nel testo che proviene dalla Camera dei deputati e preannuncia fin da ora la sua intenzione

di non partecipare a nessuna delle votazioni che avranno luogo nel corso della discussione del disegno di legge.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) ritira l'emendamento 2.0.1, recependo l'invito in tal senso avanzato dal relatore Luigi BOBBIO (*AN*) e concordando la Commissione sulla soluzione interpretativa in precedenza dagli stessi affacciata circa la disciplina applicabile alla nuova ipotesi di sospensione della pena detentiva di cui si propone l'inserimento nell'articolo 163 del codice penale.

Il senatore CENTARO (*FI*) illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2, ritenendo preferibile l'approvazione dell'emendamento 1.1 e sottolineando come tale proposta, nel ripristinare sul punto l'originario testo licenziato dal Senato, consentirebbe, di ovviare al problema di coordinamento derivante dal mancato intervento della Camera sull'articolo 179 del codice penale.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) aggiunge la sua firma all'emendamento 1.1.

Il senatore Luigi BOBBIO (*AN*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2, sottolineando come tale parere trovi la sua motivazione essenzialmente in considerazione di ordine politico e non essendo possibile non tener conto della sostanziale unanimità con la quale la Camera dei deputati ha approvato il testo in questo momento all'esame della Commissione.

Dal punto di vista più strettamente tecnico, il dibattito ha, a suo avviso, evidenziato come le discrasie – che pure il testo in alcune parti presenta – siano superabili sul piano interpretativo e ciò vale anche per la disarmonia che gli emendamenti del senatore Centaro intenderebbero correggere.

Il sottosegretario VALENTINO fa presente che egli non può che rimettersi alla Commissione sugli emendamenti in votazione, ma ritiene però di dover sottolineare che, nel seguire il complessivo *iter* del provvedimento sia presso il Senato sia presso la Camera dei deputati, ha potuto rilevare un'apprezzabile convergenza sui contenuti dello stesso da parte di un ampio schieramento di forze politiche. Si tratta di un dato politico che, in un contesto generale che ha visto troppo spesso prevalere atteggiamenti polemici e conflittuali anche accessi, non può non essere preso attentamente in considerazione e sul quale invita la Commissione a riflettere, rischiando a suo avviso di risultare inopportuno che questo clima di collaborazione possa in qualche misura venire pregiudicato da una decisione modificativa del Senato che potrebbe sembrare ispirata da un eccessivo rigore tecnico giuridico.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.1, evidenziando che l'ampia convergenza politica alla quale ha fatto riferimento il sottosegretario Valentino si è realizzata al Senato sul testo originariamente approvato da questo ramo del Parlamento e sottolineando che la riduzione da cinque a tre anni del termine previsto dal primo comma dell'articolo 163 del codice penale doveva e deve considerarsi una scelta assolutamente opportuna e condivisibile. Tale scelta teneva conto del modo in cui effettivamente funziona il sistema processuale che, se tendenzialmente assicura tempi rapidi per gli imputati detenuti, vede invece i processi durare straordinariamente a lungo per gli imputati a piede libero, che sono poi quelli normalmente interessati dal beneficio della sospensione condizionale della pena e che, nel quadro normativo attualmente vigente, finiscono per avere la possibilità della riabilitazione collocata in un momento temporale che appare eccessivamente lontano rispetto al momento della commissione del reato. Accade così, ad esempio, che una persona che ha commesso un reato di lieve entità in gioventù, fra il momento della commissione del reato e il momento della riabilitazione, veda intercorrere uno spazio temporale che va dai dieci ai quindici anni e continui a subire le conseguenze di quell'errore anche quando, divenuta ormai adulta, quella stessa persona è, nella maggior parte dei casi, ben diversa dal giovane che in passato fu responsabile del fatto.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver rilevato che la discrasia sistematica su cui è stata richiamata l'attenzione dal senatore Centaro è in realtà un elemento di limitata anomalia integrabile nel sistema mediante l'ordinario procedimento interpretativo, ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che, alla luce della ampia maggioranza formatasi presso la Camera dei deputati sul testo attualmente in discussione, l'approvazione degli emendamenti 1.1 o 1.2 significa, in concreto, vanificare del tutto la possibilità di un'approvazione definitiva del disegno di legge in titolo.

Il senatore ZICCONI (*FI*) annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sull'emendamento 1.1 e precisa che, se ci si trovasse di fronte ad una questione esclusivamente tecnica non avrebbe esitazione ad approvare senza modifiche il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, potendosi peraltro correggere gli aspetti carenti dello stesso mediante un ulteriore intervento legislativo anche in tempi estremamente contenuti. Il problema all'esame della Commissione è, invece, un problema politico, in quanto l'attuale termine di cinque anni previsto dall'articolo 163 del codice penale gli appare non condivisibile in sé, dovendosi ritenere tale termine assolutamente eccessivo considerato che già sconta quella che appare una vera e propria incongruenza sul piano criminologico, e cioè il fatto che lo stesso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e non dal momento della commissione del fatto.

Atteso il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente Antonino CARUSO rinvia il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 9,30.

353^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO*

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 17,50.

IN SEDE DELIBERANTE

(1880-B) CALVI. – *Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella 2^a seduta antimeridiana odierna.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si continuerà nell'esame degli emendamenti presentati e ricorda che la discussione e il voto saranno limitati alle sole modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) aggiunge la sua firma anche all'emendamento 1.2.

Ha la parola il senatore CENTARO (*FI*) il quale, rifacendosi alle considerazioni già svolte nella 2^a seduta antimeridiana odierna, fa presente che le problematiche di ordine tecnico da cui, tra l'altro, traevano origine le proposte contenute negli emendamenti 1.1 e 1.2, gli sono apparse, ad una più approfondita riflessione, superabili sul piano interpretativo, in particolare alla luce della portata dell'articolo 180 del codice penale come novellato dal disegno di legge in discussione. Ritira pertanto la firma dagli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) insiste per la votazione degli emendamenti 1.1 e 1.2.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Con distinte votazioni sono quindi approvati l'articolo 1 e, senza discussione, l'articolo 5 del disegno di legge in titolo, entrambi nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Si passa alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) dichiara che voterà comunque a favore dell'iniziativa in esame in considerazione del fatto che la non condivisibile formulazione dell'articolo 1 può ritenersi bilanciata da quanto invece previsto all'articolo 2 che interviene sull'articolo 165 del codice penale in maniera certamente apprezzabile.

Il senatore CALVI (*DS-U*), richiamando quanto espresso nel corso della 2^a seduta antimeridiana odierna, dichiara che non parteciperà al voto a titolo personale e che gli altri componenti del suo Gruppo assumeranno l'orientamento che riterranno più opportuno.

A nome dei rispettivi gruppi, i senatori BUCCIERO (*AN*), TIRELLI (*LP*), ZICCONI (*FI*) e CALLEGARO (*UDC*), e i senatori FASSONE (*DS-U*) e MARITATI (*DS-U*), a titolo personale, dichiarano che voteranno favorevolmente sul disegno di legge in titolo.

Dopo che il Rappresentante del GOVERNO ha raccomandato l'approvazione del disegno di legge, la Commissione lo approva infine nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 17,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1880-B**Art. 1.****1.1**

CENTARO

Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:

«aa) al primo comma, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni"».

1.2

CENTARO

Sostituire al comma 1 le lettere a), b) e c) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni"».

Art. 2.**2.0.1**

FASSONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 168-bis. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti relative alla sospensione condizionale della pena si applicano altresì nei casi in cui l'articolo 163 prevede la sospensione della pena detentiva, ad eccezione di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 167 limitatamente all'esecuzione della sola pena pecuniaria"».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2004

189^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15.

Il presidente PROVERA, considerando il contestuale svolgimento dei lavori dell'Assemblea sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 17,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Intese raggiunte tra il Governo italiano ed i Governi dei Paesi membri dell'Unione europea atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto dei cittadini italiani residenti nei Paesi dell'Unione nelle elezioni per il Parlamento europeo (n. 374)

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge 24 gennaio 1979, n. 18. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 maggio 2004.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere favorevole sull'atto del Governo, avanzata dal relatore PROVERA (LP), è posta ai voti e risulta approvata.

IN SEDE DELIBERANTE

(2916) Differimento dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, di autorizzazione all'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il presidente PROVERA ricorda che nella seduta dell'11 maggio la Commissione aveva convenuto di chiedere al Presidente del Senato il tra-

sferimento dalla sede referente alla sede deliberante del disegno di legge in esame. Con lettera del 24 maggio 2004, la presidenza del Senato ha comunicato di avere accolto tale richiesta, avendo il Governo espresso il suo assenso al trasferimento di sede. Pertanto la trattazione del disegno di legge proseguirà in sede deliberante.

Propone quindi di dare per acquisiti gli atti già compiuti in sede referente.

Conviene la Commissione.

Il presidente PROVERA rende noto che non sono pervenuti emendamenti nel termine fissato nella precedente seduta.

Non essendovi senatori iscritti a parlare, si passa al voto sugli articoli del disegno di legge.

Accertata la presenza del numero legale, viene posto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge che risulta approvato.

Con separate votazioni vengono quindi approvati gli articoli 2 e 3 del disegno di legge.

Infine, viene posto ai voti il testo del disegno di legge nel suo complesso che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 17,55.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2004

513^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2952) Conversione in legge del decreto legge 3 maggio 2004, n.119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, dopo aver espresso a nome della Commissione il cordoglio per il lutto che ha colpito il senatore Nocco, ricorda che nella seduta di ieri il Governo ha fornito i chiarimenti alle osservazioni del relatore.

Il senatore CADDEO (DS-U), tenuto conto dei suddetti chiarimenti, osserva che i rilievi del relatore risultano fondati in quanto l'ulteriore estensione prevista dall'articolo 6, comma 1, del ricorso al fondo cosiddetto «Artigiancassa» viene operata a valere sulle attuali disponibilità del fondo stesso che, come attestato dal Governo, non presenta sufficienti disponibilità. Ricorda altresì che durante l'esame di un recente provvedimento concernente l'agricoltura e la pesca è stata già prevista un'estensione, oggetto dei rilievi dei Gruppi parlamentari dell'opposizione in quanto non associata ad un incremento delle risorse del fondo, della platea dei soggetti che possono beneficiare del ricorso al suddetto fondo. Con l'ulteriore ampliamento della platea di soggetti autorizzati a ricorrere alle garanzie correlate alle suddette risorse senza prevederne un congruo adeguamento si accentuano i profili critici manifestati dal Governo, che

rappresentano l'esito finale di decisioni errate assunte nel passato. Conclude, quindi, rilevando che la norma non appare né quantificata né coperta.

Il senatore IZZO (*FI*) chiede al Governo di fornire ulteriori chiarimenti volti a quantificare la platea dei soggetti beneficiari della norma testé richiamata di cui all'articolo 6 e per acquisire elementi sull'adeguatezza delle risorse dei fondi di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettere *a*) e *b*), della legge n. 662 del 1996.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

(2905) Disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Battaglia; Piscitello; Molinari; Massidda; Di Giandomenico ed altri; Bocchino e Angela Napoli; Mazzuca; Cento; Innocenti ed altri; Lo Presti; Alfonso Gianni ed altri; Luigi Pepe; Dario Galli

(Parere all'Assemblea. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore NOCCO (*FI*), in sostituzione del relatore Ferrara, tenuto conto dei rilievi emersi durante il dibattito nella scorsa seduta, propone di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La Commissione conviene all'unanimità con la proposta del senatore Nocco ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI rileva che, avendo verificato che la Commissione bilancio della Camera dei deputati sarebbe orientata a rinviare la conclusione dell'esame dello schema di decreto n. 365, concernente l'atto d'indirizzo recante la definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2004, alla ripresa dei lavori, dopo le prossime elezioni europee, un analogo orientamento potrebbe essere assunto anche dalla Commissione, previo assenso da parte del Governo.

Il sottosegretario ARMOSINO assicura la disponibilità del Governo in ordine all'ipotesi prospettata dal Presidente.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) rileva che la discussione generale è stata ormai conclusa e che la Commissione potrebbe concludere i suoi lavori ove intervenisse una proposta di parere del relatore.

Il presidente AZZOLLINI, stante anche l'assenza del relatore e alla luce della disponibilità offerta dal Governo, propone di disporre la ripresa dell'esame del suddetto atto dopo la pausa dei lavori parlamentari.

La Commissione conviene, infine, con la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2004

222^a Seduta*Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dell'Istituto di Studi e Analisi Economica, professor Alberto Majocchi, accompagnato dal direttore dell'unità Economia e diritto della Pubblica Amministrazione, dottor Efsio Espa, e dal coordinatore dell'area Bilancio, comando e controllo della Pubblica Amministrazione del medesimo Istituto, dottoressa Maria Cristina Mercuri.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PEDRIZZI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi all'allargamento dell'Unione Europea: audizione del Presidente dell'Istituto di Studi e Analisi Economica

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il presidente PEDRIZZI riepiloga i temi dell'indagine e introduce l'audizione.

Interviene sui temi oggetto dell'audizione il professor MAJOCCHI, che consegna alla Presidenza una documentazione, posta poi a disposizione dei senatori.

Intervengono quindi i senatori EUFEMI (*UDC*) e CAMBURSANO (*Mar-DL-U*) e il presidente PEDRIZZI, formulando considerazioni e ponendo quesiti ai quali risponde il professor MAJOCCHI.

Il presidente PEDRIZZI ringrazia il professor Majocchi e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 26 MAGGIO 2004

303^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Intervengono il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Letizia Moratti e il vice ministro per lo stesso dicastero Possa.

La seduta inizia alle ore 8,35.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto interministeriale concernente le dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2003-2004 (n. 372)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 maggio scorso, nel corso della quale il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) ricorda di aver svolto la relazione illustrativa. Dichiara indi aperta la discussione generale.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*), pur riconoscendo che lo schema di decreto in titolo rappresenta un atto dovuto in base all'articolo 22 della legge finanziaria per il 2002 (n. 448 del 2001), sottolinea che l'opposizione non può certo esimersi dall'evidenziarne gli effetti negativi per il sistema scolastico e per il Paese.

Soffermandosi poi sui criteri di definizione degli organici, ella lamenta la circostanza che essa è determinata in base, fra l'altro, alle entità orarie dei *curricula* obbligatori, e non di quelli facoltativi.

Passando a considerare indi il criterio della specificità dei diversi contesti territoriali, cui afferiscono fra l'altro il numero di reati connessi nonché la fruizione culturale, ella sottolinea che in questo modo rischiano di essere penalizzate proprio le realtà dove è più intensa la domanda di istruzione, come mostra l'esempio dell'Emilia Romagna.

Lamenta altresì che la soppressione degli organici funzionali riduce l'autonomia del sistema scolastico, con conseguenze negative sotto il profilo della qualità dell'istruzione.

Ricorda poi che la Corte Costituzionale, con la sentenza del 13 gennaio 2004, ha censurato il richiamato articolo 22 della legge finanziaria per il 2002, rilevando l'assenza di una effettiva concertazione con le regioni per la distribuzione delle dotazioni organiche, invece necessaria in considerazione del nuovo Titolo V della Costituzione.

Né va dimenticato, ella prosegue, che nel triennio è operata una riduzione di oltre 30.000 insegnanti. I continui tagli agli organici sono peraltro in contrasto con l'esigenza di accrescere l'offerta dell'istruzione, che rappresenta uno degli obiettivi definiti nel Consiglio europeo di Lisbona.

Soffermandosi indi sulla scuola superiore, ella lamenta che a fronte di una situazione di generale incertezza il decreto operi eccessive compressioni dell'organico.

Nega altresì che la popolazione scolastica, come invece si afferma nella relazione ministeriale, sia stabile, rilevando che essa è piuttosto in aumento, soprattutto se si considera il crescente numero di immigrati, particolarmente rilevante in alcune regioni.

La messa in discussione della qualità della scuola è poi confermata da talune scelte, a suo avviso discutibili, come ad esempio la riduzione dell'organico destinato ai progetti educativi.

Anche la decisione di ricondurre a 18 ore le cattedre costituite con orario inferiore (per effetto dell'articolo 35 della legge n. 289 del 2002) va a suo giudizio a detrimento della qualità, atteso che mette in discussione il ricorso a recuperi, a presenze e persino alla partecipazione agli esami di Stato.

Quanto alla riduzione di 300 unità destinate agli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), viene in questo modo – a suo avviso – disconosciuta l'importanza dell'attività di ricerca nella scuola.

Giudica altresì negativamente la previsione di subordinare alla presenza di un numero minimo di alunni, pari a 20, l'istituzione delle prime classi di sezioni staccate, di scuole coordinate, di sezioni di diverso indirizzo e specializzazione, facendo così venire meno le condizioni per assicurare un servizio di qualità proprio nelle zone più disagiate.

Quanto alla compressione realizzata a scapito dei centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, si tratta anche in questo caso, ella sottolinea, di una scelta motivata da considerazioni economiche che non tiene conto della scarsità degli investimenti in tale settore rispetto alla media europea.

A fronte delle dichiarazioni rese dal Governo, con particolare riferimento al diritto-dovere all'istruzione, ella rileva che esse contrastano con quanto previsto nel decreto, atteso che esso non assicura neanche le premesse per l'effettivo esercizio del diritto all'istruzione.

Infine, ella stigmatizza la riduzione dei posti di sostegno per le situazioni di *handicap*, sottolineando che in questo modo si disconosce l'importanza dell'integrazione scolastica. In attesa della definizione delle mo-

dalità per l'individuazione e la verifica di alunni portatori di *handicap*, previste dall'articolo 35 della legge n. 289 del 2002 che rinvia ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in corso di elaborazione, ella invita conclusivamente a non coinvolgere nelle scelte solo gli organi collegiali delle aziende sanitarie locali, bensì anche e soprattutto le scuole, gli enti locali e le regioni, nel rispetto delle esigenze di integrazione scolastica.

Il senatore VITALI (*DS-U*), dopo aver dichiarato di concordare con le affermazioni della senatrice Soliani, stigmatizza la circostanza che lo schema di decreto non tiene conto degli stessi impegni che il Governo ha assunto nel corso dell'esame della risoluzione presentata alla Camera dei deputati dall'onorevole De Simone. Al riguardo ricorda che essa era diretta ad impegnare il Governo ad attivare una politica di valorizzazione della scuola pubblica statale, anche mediante l'adeguamento degli organici alle necessità del territorio. In quella sede, prosegue, il sottosegretario Valentina Aprea aveva assunto l'impegno, a nome del Governo, di dare una risposta alle problematiche segnalate nella risoluzione.

Sconcerta quindi l'assenza di interventi risolutivi, tanto più che in alcune regioni – fra cui l'Emilia Romagna – la carenza degli organici è una questione dirimente, come testimoniato dalle chiare prese di posizione in tal senso da parte degli amministratori locali.

Il senatore FAVARO (*FI*), dopo aver ribadito che il decreto rappresenta un atto dovuto, conseguente all'articolo 22 della legge finanziaria per il 2002, lamenta il ritardo con cui esso è stato sottoposto all'esame parlamentare. Giudicherebbe altresì preferibile che il provvedimento considerasse esplicitamente, fra i criteri di assegnazione del personale, anche il numero di studenti extracomunitari presenti negli istituti scolastici.

Ritiene inoltre importante che si proceda a distinguere i contratti di lavoro degli insegnanti da quelli del personale non docente, al quale va senz'altro riconosciuto l'importante ruolo svolto soprattutto a seguito del riconoscimento dell'autonomia agli istituti scolastici.

Occorre poi, egli prosegue, porre particolare attenzione affinché le dotazioni organiche del personale docente tengano conto anche delle effettive richieste di tempo prolungato.

Dopo aver dichiarato di condividere le affermazioni del senatore Favaro, con particolare riferimento all'opportunità di diversificare il contratto di lavoro degli insegnanti da quello del personale non docente, il senatore BEVILACQUA (*AN*) esprime alcune perplessità in merito alla congruità delle dotazioni organiche dei docenti di sostegno.

In sede di replica interviene il ministro Letizia MORATTI, la quale sottolinea anzitutto che il provvedimento si riferisce all'anno scolastico in corso e che pertanto non può tenere conto delle novità introdotte con il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, fra le quali la circostanza

che gli organici sono definiti anche con riferimento alla quota oraria facoltativa.

Quanto alla richiamata sentenza della Corte costituzionale, peraltro intervenuta successivamente all'avvio dell'anno scolastico 2003-2004, ella sottolinea che riguarda la ripartizione del personale docente all'interno delle singole regioni, e non la definizione delle dotazioni organiche a livello nazionale.

Con riferimento poi all'assegnazione del personale docente, il Ministro assicura che è stata svolta una verifica delle esigenze territoriali e, conseguentemente, è stato incrementato il numero dei docenti nelle regioni dove si è evidenziata la maggiore crescita degli alunni, quali Emilia Romagna, il Piemonte, la Lombardia ed il Veneto.

Dopo aver ricordato che il decreto è un atto dovuto, sulla base dell'articolo 22 della legge finanziaria per il 2002, ella evidenzia l'utilità dell'intervento di razionalizzazione, atteso che il rapporto fra alunni e docenti nelle scuole italiane è il più elevato rispetto agli Paesi dell'Unione europea a 15 membri.

Né va dimenticato che anche nella passata legislatura era stata avvertita tale esigenza, come testimonia la decisione di operare una riduzione pari al 3 per cento dei docenti, nonché la previsione un'ulteriore compressione, in misura non inferiore all'1 per cento, recate rispettivamente nella legge finanziaria per il 1998 e nella legge finanziaria per il 2000.

Nella definizione delle dotazioni organiche per il 2003-2004, non si è del resto tenuto conto della diminuzione rispetto alle previsioni di oltre 45.000 studenti, che già di per sé avrebbe potuto giustificare una contrazione dell'organico.

Il contenimento dei posti viene realizzato, ella osserva, anche attraverso interventi di razionalizzazione, quali la riconduzione delle cattedre a 18 ore, l'abolizione dell'organico funzionale, nonché la possibilità di procedere ad accorpamenti delle classi.

Coglie altresì l'occasione per ricordare che nonostante le riduzioni dell'organico di diritto, sono state previste deroghe all'organico di fatto a favore delle scuole primarie per l'attivazione dell'istituto dell'anticipo (con la previsione di 1.472 posti addizionali), nonché per lo studio generalizzato della lingua inglese (attraverso l'individuazione di 1.561 posti addizionali).

Quanto ai posti di sostegno, ella dà indi conto delle deroghe previste che hanno portato ad un incremento di circa 3.000 unità rispetto a quelle previste per l'anno scolastico 2002-2003. Al riguardo, ella rammenta inoltre che il rapporto fra alunni portatori di *handicap* e docenti è pari a 1,9.

Ella sottolinea altresì che i risparmi di spesa derivanti dai richiamati processi di razionalizzazione e dal decremento del numero di studenti sono stati interamente destinati alla valorizzazione del personale docente.

Rispondendo ad un chiarimento del senatore VITALI (*DS-U*), il MINISTRO assicura conclusivamente che il Governo, con la definizione delle dotazioni organiche recata dal decreto, ritiene di aver soddisfatto

per quanto possibile le esigenze di personale docente presenti nel territorio.

In sede di replica, interviene anche il presidente relatore ASCIUTTI (FI), il quale illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (allegato al presente resoconto). Comunica altresì alla Commissione che il Ministro, per improrogabili impegni precedentemente assunti, non potrà partecipare al prosieguo dell'esame dell'atto in titolo.

Per dichiarazione di voto, interviene la senatrice ACCIARINI (DS-U), la quale stigmatizza anzitutto la circostanza che il ministro Moratti continui a considerare residuale l'impegno parlamentare.

Ella critica inoltre il riferimento operato dal Ministro e dalla maggioranza ai provvedimenti adottati dal Centro-sinistra, sottolineando che esso rappresenta un chiaro segno di debolezza dell'attuale Governo.

Sottolinea poi che è lo stesso Governo, nella relazione illustrativa al provvedimento, ad ammettere che l'intervento sugli organici è subordinato a ragioni di tipo economico, atteso che esso realizza «quell'inversione di tendenza che questo Ministero si era già impegnato, con il Ministero dell'economia, ad effettuare, come avvenuto, già dal precedente anno scolastico».

Quanto poi alla scelta di concentrare i due terzi della contrazione dell'organico docente nella scuola secondaria di secondo grado, la senatrice Acciarini sottolinea che essa si aggiunge ad altre gravi decisioni che pesano su tale ordine di scuola. In particolare, ella prosegue, la riduzione a 18 ore delle cattedre costituite con orario inferiore ha condotto ad una contrazione delle ore utilizzabili per attività didattiche dirette ad accrescere la qualità dell'istruzione superiore.

Anche con riferimento alla scuola secondaria di primo grado, si sta determinando a suo avviso una riduzione della qualità, in conseguenza dell'intervenuta riduzione del tempo normale.

Ella stigmatizza altresì la scelta di contrarre l'organico destinato ai progetti educativi e agli IRRE, che a suo giudizio è indotta da ragioni di tipo prettamente ragionieristico.

Quanto al numero di insegnanti destinati al sostegno, ella critica le riduzioni operate, atteso che gli alunni portatori di *handicap* risultano in continuo aumento. Si sottovaluta in questo modo l'importanza, anche dal punto di vista della crescita culturale, dell'integrazione di tali studenti nelle classi, nonché il rischio di un ulteriore detrimento della qualità dell'istruzione, qualora tale integrazione avvenga senza il dovuto supporto.

Preannuncia pertanto un voto convintamente contrario sullo schema di parere favorevole con osservazioni illustrato dal Presidente relatore, che rispecchia il giudizio senz'altro negativo sulla politica attuata dal Governo in materia di personale docente. Non si può infatti a suo avviso considerare la scuola solo come luogo dove si realizzano sprechi di risorse pubbliche, senza tener conto che essa ha mostrato vivaci elementi di qualità.

Il senatore GABURRO (*UDC*), pur associandosi alle sollecitazioni in merito ad una più tempestiva presentazione dello schema di decreto per gli anni futuri, preannuncia il proprio voto favorevole.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere favorevole con osservazioni illustrato dal Presidente relatore.

Proposta di nomina del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) (n. 103)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), il quale si sofferma sul prestigioso *curriculum* del professor Fabio Pistella, sottolineando gli importanti incarichi ricoperti, nonché le competenze scientifiche e professionali.

Interviene il senatore MODICA (*DS-U*) il quale, senza disconoscere l'importante esperienza manageriale nonché il ruolo di interlocutore con il mondo scientifico, le imprese, l'amministrazione e la politica del professor Fabio Pistella, sottolinea che il suo *curriculum* non soddisfa i requisiti richiesti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 127 del 2003 di riordino del CNR.

In proposito, dopo aver ricordato che il presidente del CNR deve essere scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca, sottolinea che nel *curriculum* del professor Pistella manca ogni riferimento alla qualificazione scientifica. A titolo di esempio, cita l'assenza di riferimenti a pubblicazioni che comprovino le sue competenze scientifiche.

Tali requisiti sono, egli prosegue, tuttavia indispensabili atteso che il Presidente presiede il consiglio di amministrazione (che fra l'altro approva il piano triennale per la ricerca), nomina 11 componenti su 20 del consiglio scientifico, nonché presiede il consiglio dei direttori di dipartimento.

È pertanto necessaria una personalità in grado di esercitare un'effettiva *leadership* scientifica e di rappresentare il mondo della ricerca italiana all'estero.

Dopo aver sollecitato il Governo ad assicurare, quanto meno, in sede di nomina dei tre membri del consiglio di amministrazione, che siano selezionate personalità di elevata qualità scientifica, egli dichiara il voto contrario a nome dell'opposizione sulla proposta di nomina in titolo.

Il senatore VALDITARA (*AN*) dichiara invece il voto favorevole, a nome della maggioranza, sulla proposta di nomina del professor Pistella, sottolineando il ruolo di importante *manager* nonché gli ottimi rapporti con il mondo dell'imprenditoria.

Quanto ai requisiti più squisitamente scientifici, egli sottolinea che essi emergono senz'altro dai suoi prestigiosi incarichi, anche trasversali, e non solo dal numero delle pubblicazioni realizzate.

Si tratta, egli prosegue, di personalità senz'altro adatta a gestire il CNR nell'attuale fase di transizione. Coglie infine l'occasione per sollecitare il nuovo consiglio di amministrazione ad imprimere un cambio di marcia, al fine di portare a compimento con celerità la riforma dell'Istituto.

Agli intervenuti replica il vice ministro POSSA, il quale sottolinea anzitutto che la proposta di nomina è ricaduta su una delle migliori personalità, come testimonia il suo spessore intellettuale, la sua indiscutibile conoscenza dei problemi del mondo della ricerca, nonché gli importanti incarichi di grande responsabilità assunti ed espletati con successo.

Si tratta dunque di una scelta che, senza guardare alle appartenenze politiche, intende privilegiare esclusivamente il merito e le competenze, soprattutto manageriali, necessarie nell'attuale contesto di internazionalizzazione dell'economia.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori ACCIARINI, ASCIUTTI, BEVILACQUA, BIANCONI, CARRARA (in sostituzione del senatore Dell'Utri), D'ANDREA, FAVARO, GABURRO, MODICA, PACE (in sostituzione del senatore Delogu), SOLIANI, SUDANO, TESSITORE, VALDITARA e VITALI (in sostituzione della senatrice Pagano).

La proposta di esprimere parere favorevole è approvata, risultando 9 voti favorevoli e 6 contrari.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La Commissione, su proposta del Presidente, conviene di richiedere al Presidente del Senato la proroga del termine per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento sulla proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale della montagna.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

304^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE

(2896-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI (FI), il quale dà anzitutto conto delle modifiche introdotte al provvedimento dall'altro ramo del Parlamento. In particolare, esprime perplessità sulla modifica introdotta al punto B.3), lettera h), della Tabella e, con riferimento all'introduzione dell'articolo 1-*bis*, relativo al piano pluriennale di nomine, ricorda l'impegno già profuso in tal senso dal Senato nel corso della prima lettura del provvedimento sia da esponenti di maggioranza che di opposizione. Quanto poi alla modifica volta ad introdurre un articolo 3-*quater*, rileva che essa riproduce un testo già approvato dalla Commissione in sede referente nel corso della prima lettura, indi dichiarato improcedibile in Aula a causa del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Pur condividendone pertanto le finalità, non può tuttavia esimersi dal rilevare che il testo approvato dalla Camera dei deputati risulta privo di un termine al primo periodo, sì da rendere oscuro, se non inapplicabile, il secondo periodo. La ristrettezza dei tempi a disposizione per la definitiva conversione del decreto-legge non consente peraltro l'approvazione di ulteriori modifiche. Auspica quindi che vi sia presto l'opportunità di rimediare a tale discrasia.

Dà infine conto dei pareri espressi dalle Commissioni consultate. In particolare, informa che la Commissione affari costituzionali ha espresso un parere non ostativo e che la Commissione bilancio ha espresso un parere di nulla osta, tranne che su alcune modifiche introdotte dalla Camera

dei deputati, su cui il parere è invece contrario, benché non ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché nessun senatore chiede di intervenire in discussione generale, si passa direttamente alla votazione delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Previa verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva la lettera b-bis) introdotta dalla Camera dei deputati al punto B.3) della Tabella.

Indi, in sede di esame della modifica apportata alla lettera h) del medesimo punto B.3), l'emendamento 1.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

La Commissione approva poi la lettera h) del punto B.3), come modificata dalla Camera dei deputati, nonché – con separate votazioni – tutte le altre modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

La Commissione conferisce infine mandato al presidente relatore Ascutti a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo fin d'ora a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 17,45.

**SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE
ED ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO
N. 372**

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto interministeriale in titolo,

premessi che:

come già l'analogo decreto interministeriale riferito al precedente anno scolastico, si tratta di un atto dovuto, conseguente all'articolo 22 della legge finanziaria per il 2002 che, nel dettare norme di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica, prevedeva fra l'altro una revisione della disciplina delle dotazioni organiche del personale docente,

detta norma stabiliva in particolare che le dotazioni organiche del personale docente devono essere costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli obbligatori, delle specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole scuole e della necessità di assicurare il sostegno degli alunni, specie in determinate realtà, quali le zone montane e le isole minori,

già nel corso della passata legislatura era stata avvertita l'esigenza di procedere ad una riduzione degli organici del personale docente sicché già la legge finanziaria per il 1998 stabiliva una riduzione nell'arco del successivo triennio del 3 per cento dei docenti, mentre la legge finanziaria per il 2000 prevedeva un'ulteriore riduzione, in misura non inferiore all'1 per cento,

nella relazione tecnica alla richiamata legge finanziaria per il 2002 si prefigurava, da un lato, un innalzamento del rapporto studenti/docenti dal 9,78 dell'anno scolastico 2001-2002 al 9,90 per l'anno scolastico 2002-2003 e, indi, al 10,6 per l'anno scolastico 2003-2004 e al 10,23 per l'anno scolastico 2004-2005; dall'altro, si stimava la riduzione dei docenti in 8.936 unità per l'anno scolastico 2002-2003, in 12.651 unità per l'anno scolastico 2003-2004 e in 12.260 unità per l'anno scolastico 2004-2005, per un totale di 33.847 unità nel triennio,

su tali basi, il decreto interministeriale riferito all'anno scolastico 2002-2003 già stabilì una riduzione di 8.500 posti, di poco inferiore quindi rispetto a quella preventivata (8.936),

il decreto ora in esame intende assicurare il contenimento di 12.547 posti, sostanzialmente in linea con le previsioni recate nella predetta legge finanziaria (12.651), attraverso – da un lato – la riduzione de-

gli organici e – dall'altro – l'utilizzo più razionale del personale docente di ruolo,

con riferimento all'intervento sugli organici, si prevede una riduzione pari a 9.047 unità, che risultano da un decremento di 1.965 posti di docente per la scuola elementare, 304 per la scuola secondaria di primo grado, 6.132 per la scuola secondaria di secondo grado, 1.058 per il sostegno e da un incremento di 412 posti per la scuola materna (confermando pertanto l'organico di fatto registrato nello scorso anno scolastico),

tale riduzione si inserisce nell'ambito di una sostanziale stabilità della popolazione scolastica, risultante da una modesta riduzione nella scuola elementare e da un pressoché equivalente incremento degli alunni nell'istruzione secondaria di secondo grado,

quanto alla distribuzione territoriale, rispetto all'organico dell'anno scolastico 2002-2003, le decurtazioni maggiori riguardano, nel complesso, Sardegna, Sicilia e, seppur in minor misura, Basilicata e Abruzzo; con specifico riguardo ai posti di sostegno, gli interventi riguardano principalmente, oltre alla Sicilia, la Lombardia ed il Friuli Venezia Giulia,

quanto alle ulteriori riduzioni dei posti dell'organico di diritto (pari a 3.500), esse sono realizzate attraverso cinque misure: circa 1.200 unità sono risparmiate attraverso l'abrogazione della disposizione contenuta nell'articolo 54, comma 1, lettera *b*), del contratto integrativo nazionale che consentiva ai docenti soprannumerari di conservare la titolarità nella stessa scuola per un anno e di permanere in posizione di soprannumerarietà nel caso di indisponibilità dei posti in ambito distrettuale; altre 1.000 unità vengono ridotte attraverso le iniziative di riconversione professionale dei docenti in situazione di soprannumerarietà stabilite dall'articolo 1 del decreto-legge n. 212 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 268 del 2002; ulteriori 500 unità sono ridotte per effetto dell'articolo 35 della legge n. 289 del 2002, con il quale sono ricondotte a 18 ore le cattedre costituite con orario inferiore, con l'eccezione delle situazioni di soprannumerarietà; altri 500 posti sono risparmiati per effetto del contenimento dei progetti educativi; circa 300 unità sono infine ottenute attraverso la riduzione del contingente dei posti assegnati agli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE),

esprime parere favorevole lamentando tuttavia il ritardo con cui il provvedimento anche quest'anno è stato sottoposto all'esame parlamentare ed invitando vivamente il Governo ad una maggiore tempestività per il futuro».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2896-B

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

BRIGNONE

Al comma 1, nella tabella ivi richiamata, al punto B.3), lettera h, sopprimere le parole da: «Si intendono» fino alla fine del periodo.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 26 MAGGIO 2004

354^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(2956) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, recante proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 maggio scorso.

Il presidente GRILLO ricorda preliminarmente che sul provvedimento si era conclusa la discussione generale. Fa quindi presente che è stato presentato un unico emendamento al decreto-legge sul quale chiede al Relatore ed al rappresentante del Governo di esprimere il proprio parere.

Previo parere contrario del relatore, senatore CICOLANI (FI), e del rappresentante del Governo, vice ministro MARTINAT, verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 1.1, posto ai voti, è quindi respinto.

La Commissione conferisce pertanto mandato al Relatore, autorizzandolo a chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere oralmente la relazione, a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla conversione in legge del decreto legge 26 aprile 2004, n. 107, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 9.

355^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e Poste italiane S.p.a. (n. 368)
(Parere al Ministro delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 maggio scorso.

Il presidente GRILLO ricorda che nella giornata di ieri si sono svolte le audizioni informali dei vertici delle Poste italiane S.p.a. e delle rappresentanze sindacali programmate, dalle quali sono stati ricavati utili elementi per l'espressione del parere sul contratto di programma in titolo.

Il senatore CHIRILLI (*FI*), relatore, dà quindi lettura del parere favorevole con osservazioni riportato in allegato al resoconto odierno.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) dichiara il voto contrario, a nome del Gruppo dei Verdi, sulla proposta di parere formulata dal senatore Chirilli poiché ritiene impossibile formulare un giudizio sul contratto di programma di Poste italiane S.p.a. senza conoscere il piano di impresa della società che non è stato sottoposto all'attenzione della Commissione. Le osservazioni contenute nel parere del senatore Chirilli sono poi troppo deboli rispetto alle correzioni che lo schema di contratto richiederebbe. Contesta inoltre che sia proprio il Ministero delle comunicazioni a vigilare sulla corretta esecuzione del contratto di programma poiché lo stesso Ministero è una delle parti contraenti. Giudica poi eccessiva la riduzione della copertura finanziaria per l'espletamento del servizio pubblico universale che risulta dimezzata, nel triennio 2003-2005, da quattrocentomilioni a duecentomilioni di euro, paventando il possibile peggioramento del servizio reso all'utenza. Ritiene inoltre necessario limitare l'eccessiva discre-

zionalità di Poste italiane S.p.a. in materia di chiusura degli uffici postali. Fa infine riferimento alla situazione del servizio postale in Lombardia, attribuendo le attuali tensioni sindacali al cattivo adempimento da parte della società degli obblighi derivanti dal servizio pubblico universale.

Il senatore VISERTA COSTANTINI (*DS-U*) dichiara il voto contrario sulla proposta di parere poichè ritiene che il contratto di programma ridimensioni il servizio pubblico universale che Poste italiane S.p.a. dovrebbe garantire e crei i presupposti per un controllo sempre più stringente del Ministero delle comunicazioni sulle attività della stessa società. Teme poi che la previsione di servizi alternativi al servizio universale comporti di fatto la negazione dello stesso servizio. Infine ritiene che la razionalizzazione del servizio postale debba comunque rispettare il principio della erogazione universale dei servizi postali, considerata la rilevanza sociale degli uffici postali nei piccoli centri, e propone che riguardo alla chiusura degli uffici postali le decisioni di Poste italiane S.p.a. siano concordate con i comuni e le province.

Dopo un breve dibattito al quale prendono parte il senatore FORTE (*UDC*) e il presidente GRILLO (*FI*), il relatore CHIRILLI (*FI*) ritiene di non modificare il testo da lui formulato dato che ciò non comporterebbe, peraltro, il voto favorevole dei Gruppi di opposizione.

Il presidente GRILLO, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni, che risulta quindi approvata.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni» (n. 369)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PESSINA (*FI*), relatore, propone l'espressione di un parere favorevole sullo schema di decreto in titolo.

Poiché non vi sono osservazioni, verificata la presenza del numero legale, il presidente GRILLO pone ai voti il parere favorevole che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2956

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

ROLLANDIN, THALER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI,
BETTA, PEDRINI, FRAU

*Al comma 1, articolo 4 richiamato, sostituire le parole: «al 15 luglio
2004» con le seguenti: «al 31 dicembre 2004».*

**PROPOSTA DI PARERE PREDISPOSTA DAL RELATORE
ED APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 368**

L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto- legge 1^o dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, lo schema di contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e Poste italiane S.p.a. (n. 368);

considerato che lo schema di programma in esame definisce gli impegni reciproci tra lo Stato e la società Poste italiane S.p.a. per il triennio 2003-2005, relativamente agli obblighi imposti alla società medesima come fornitore del servizio postale universale;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in materia di obiettivi di qualità si invita a tener conto degli elementi che consentano di valutare la capacità di risposta degli uffici postali alle esigenze della clientela in termini sia di distribuzione e capillarità sul territorio sia di gestione e di riduzione dei tempi di attesa;

l'ottimizzazione dei costi connessi al servizio pubblico universale non deve pregiudicare la sua effettiva erogazione, garantendo in ogni caso, con particolare riferimento alla chiusura degli uffici postali, la realizzazione di servizi alternativi da fornire «su domanda» per garantire l'erogazione dei servizi postali alle collettività interessate dalla eventuale chiusura degli uffici.

**PROPOSTA DI PARERE PREDISPOSTA DAL RELATORE
ED APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 369**

L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni» (n. 369),

esprime parere favorevole.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2004

201^a Seduta

Presidenza del Presidente
PONTONE

La seduta inizia alle ore 17,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PONTONE, tenuto conto dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare l'esame dell'argomento all'ordine del giorno ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2004

334^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLE AUDIZIONI SVOLTESI NELLA PRIMA SEDUTA POMERIDIANA DI IERI

Il senatore MONCADA (UDC) richiama l'attenzione del Presidente su alcune affermazioni fatte, nel corso della prima seduta pomeridiana di ieri, dai rappresentanti delle associazioni audite nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale delle raffinerie e delle centrali elettriche. A parte ogni considerazione di merito in ordine alle valutazioni negative date ieri anche con riferimento alle centrali a turbo gas e a ciclo combinato, quasi che sia possibile risolvere ogni problema energetico del mondo intero soltanto rivestendo di celle fotovoltaiche una parte consistente del deserto del Sahara, appare opportuno osservare che il dottor Nicola Armaroli, pur essendosi qualificato ricercatore del CNR, ha illustrato una posizione che non sembra coincidere affatto con quella del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Il presidente NOVI prende atto delle dichiarazioni del senatore Moncada.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Gargano (n. 104)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Esame. Parere favorevole)

Il senatore SPECCHIA (AN) illustra la proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Gargano, nella persona dell'avvocato

Giacomo Diego Gatta. Va innanzitutto sottolineato come il disposto della legge n. 394 del 1991, ed in particolare dell'articolo 9, sia stato pienamente rispettato, dal momento che la regione interessata ha espresso l'intesa sulla designazione dell'avvocato Gatta.

L'avvocato Gatta dovrebbe sostituire alla presidenza dell'Ente parco in questione il dottor Fusilli, che ha svolto le sue funzioni di presidente del parco del Gargano riscuotendo ampio apprezzamento e consenso, e che ha anche ricoperto la carica di presidente della Federparchi. L'auspicio è quindi che l'avvocato Gatta possa ben operare così come ha fatto il suo predecessore.

Poiché risultano soddisfatti i requisiti previsti dalla legge, propone l'espressione di un parere favorevole sulla proposta di nomina in titolo.

Si apre la discussione.

Il senatore IOVENE (*DS-U*) preannuncia che i senatori del Gruppo DS esprimeranno un voto contrario, sottolineando come la proposta in titolo si inserisca nel solco di un atteggiamento assai discutibile che il Governo in carica ha tenuto in questi anni nei confronti degli enti parco. Difatti, il ministro Matteoli ha disposto nomine di presidenti di enti parco in mancanza della prescritta intesa con le regioni interessate, ha nominato commissari senza che ve ne fossero valide ragioni, mentre, nella sostanza, l'operato dei presidenti nominati durante la scorsa legislatura è stato boicottato. Si pensi, ad esempio, alla nomina del direttore del Parco nazionale dell'Aspromonte, che da oltre sei mesi non si riesce a sbloccare per via degli ostacoli frapposti dal Ministero dell'ambiente.

Quanto all'Ente parco in titolo, non si può non osservare come il *curriculum* del designato sia assai scarno, non facendo emergere alcuna competenza specifica, quando invece il presidente uscente del Parco del Gargano era stato riproposto tanto dalla comunità del parco quanto dalle associazioni ambientaliste, avendo ben operato tanto come presidente dell'Ente in questione quanto come presidente della Federparchi.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*), dopo aver osservato che il *curriculum* del designato è a dir poco scarno, richiama l'attenzione della Commissione sul dettato della legge n. 14 del 1978 che, all'articolo 2, impone l'espressione di un parere motivato sulle proposte di nomina, anche in relazione ai fini e agli obiettivi da perseguire, mentre all'articolo 4 prevede che la richiesta di parere avanzata dal Governo indichi i motivi che giustificano la proposta anche in relazione agli indirizzi di gestione che si intende perseguire. E' evidente quindi che la legge n. 14 del 1978 non è stata, nel caso della proposta in titolo, assolutamente rispettata e chiede pertanto al Presidente della Commissione di farsi interprete di tale questione presso il Ministro dell'ambiente.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*) osserva come in questa occasione sia stata rispettata la procedura prevista dall'articolo 9 della legge n. 394 del

1991, che impone l'intesa con le regioni interessate sulle proposte di nomina dei presidenti degli enti parco. Quanto al merito, non conoscendo personalmente il designato, non può che prendere atto del *curriculum* allegato che, invero, appare piuttosto scarno.

Nell'auspicare che in futuro si proceda tempestivamente e nel rispetto delle procedure previste dalla legge al rinnovo delle nomine alle presidenze degli enti parco, preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore MULAS (AN) osserva come la proposta di nomina in titolo si inserisca nel quadro dei normali avvicendamenti che, come è ovvio, coinvolgono anche le presidenze degli enti parco. L'avvocato Gatta avrà quindi la possibilità di guidare il Parco del Gargano, ed ogni giudizio su tale scelta non potrà che essere formulato sulla base del suo concreto operato.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) stigmatizza con veemenza la scelta effettuata dal Ministro dell'ambiente che ha suscitato l'ilarità della Commissione e l'imbarazzo dello stesso relatore. E' bene che emerga chiaramente dai resoconti della seduta in corso come tale ilarità e tale imbarazzo siano dovuti all'assoluta mancanza di motivazione in ordine ad una scelta che sembra esser caduta su un candidato del tutto privo dei requisiti che sarebbero necessari per ricoprire la carica di presidente di un ente parco.

Il presidente NOVI ricorda al senatore Turroni che, sulla base delle istruzioni della Giunta per il Regolamento circa l'applicazione dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, il riassunto dei lavori di Commissione concernente l'esame e la deliberazione di pareri parlamentari come quelli in titolo dovrebbe contenere soltanto il testo degli atti esaminati o proposti, gli eventuali annunci e dichiarazioni di voto, nei limiti previsti dall'articolo 109 del Regolamento, e le deliberazioni adottate.

Comunque, tenendo conto della richiesta avanzata dal senatore Turroni e dall'esigenza di dar conto delle argomentazioni di tutti i senatori che intendono intervenire, darà agli uffici disposizioni affinché nel resoconto della seduta venga comunque riportato il contenuto essenziale degli interventi svolti.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) prosegue il proprio intervento osservando come la lettera con la quale il ministro Matteoli ha chiesto al Presidente del Senato l'espressione del parere sulla proposta in titolo risalga al 13 maggio scorso. Eppure, l'atto in questione è stato assegnato alla Commissione soltanto venerdì scorso, ed ora, con la scusa che i lavori del Senato saranno sospesi nelle prossime due settimane, si vorrebbe comprimere la discussione, limitando il diritto dei senatori ad approfondire una questione resa ancor più delicata dalla totale mancanza di motivazione a corredo della proposta di nomina.

Chiede quindi al presidente Novi di farsi interprete presso il Ministro dell'ambiente affinché trasmetta al Senato tutta la documentazione che la

legge gli impone di fornire, rinviando per l'intanto ad altra seduta il seguito dell'esame della proposta in titolo.

Il senatore LIGUORI (*Mar-DL-U*) rileva come in questa occasione la procedura prevista dalla legge n. 394 del 1991 sia stata sostanzialmente rispettata, a parte le condivisibili osservazioni formulate dal senatore Giovanelli in ordine alla mancata piena applicazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge n. 14 del 1978.

Quanto al merito, la estrema genericità del *curriculum* del designato potrebbe paradossalmente essere interpretato come un miglioramento della situazione, se si fa mente locale a quanto è stato fatto con riferimento ad altri enti parco, come quello del Cilento.

Per tali ragioni si asterrà dalla votazione.

Il senatore ROTONDO (*DS-U*), con riferimento all'estrema povertà del *curriculum* del designato, osserva come la scelta operata dal Ministro si configuri alla stregua di un vero e proprio suicidio politico, di talché in realtà di tale passo falso dovrebbe vergognarsi proprio la maggioranza.

Il senatore RIZZI (*FI*) preannuncia che il Gruppo di Forza Italia esprimerà un voto favorevole e si riserva di produrre le proposte di nomina presentate nella scorsa legislatura.

Si chiude quindi la discussione.

Il relatore SPECCHIA (*AN*) non ha nulla da aggiungere alla relazione svolta.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) invita il Presidente a togliere immediatamente la seduta, atteso che sono le ore 9,36 e che in Assemblea è previsto il voto di fiducia.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*), nell'osservare che l'opposizione sta concorrendo alla formazione del numero legale, propone al Presidente di rinviare la votazione a dopo la fine della seduta dell'Assemblea.

Il presidente NOVI fa presente al senatore Giovanelli che è sua intenzione procedere immediatamente alla votazione, tenuto anche conto del fatto che aveva consentito al senatore Turroni di parlare per oltre venti minuti. Non è assolutamente accettabile che si tenti di approfittare della grande disponibilità e dell'estrema tolleranza con cui la Presidenza conduce i lavori della Commissione ambiente per mettere in atto comportamenti che, in quanto volti ad impedire in modo surrettizio una votazione, non potrebbero che essere qualificati ostruzionistici.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*), a seguito della decisione di procedere comunque immediatamente alla votazione, annuncia che i senatori dell'opposizione non vi prenderanno parte.

Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di conferire la Presidenza dell'ente parco nazionale del Gargano all'avvocato Giacomo Diego Gatta.

Prendono parte alla votazione i senatori: FLORINO (in sostituzione del senatore Antonio Battaglia), MAFFIOLI (in sostituzione del senatore Bergamo), Paolo FRANCO (in sostituzione del senatore Chincarini), MARANO, MONCADA, MULAS, NOVI, SCARABOSIO (in sostituzione del senatore Ponzo), RIZZI, ROLLANDIN, SCOTTI, SPECCHIA E ZAPPACOSTA.

La proposta di nomina risulta quindi approvata con 13 voti favorevoli.

SCONVOCAZIONE DELLA 2^a SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente NOVI, essendo stato esaurito l'esame della proposta di nomina del Presidente dell'ente parco del Gargano, avverte che la seconda seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15,45, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,50.

335^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
NOVI*

La seduta inizia alle ore 14,30.

Il presidente NOVI, poiché i lavori dell'Assemblea sono ancora in corso per l'espressione del voto di fiducia sul disegno di legge n. 2421, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 14,35.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCLEDÌ 26 MAGGIO 2004

49^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRECO

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2958) Deputato KESSLER ed altri. – *Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente GRECO, in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in esame, diretto a dare attuazione nell'ordinamento italiano alla decisione-quadro sul mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, decisione-quadro adottata dal Consiglio Giustizia e Affari interni del 13 giugno 2002, nell'ambito delle iniziative volte a costituire uno spazio giuridico di libertà, sicurezza e giustizia. Nella stessa decisione-quadro si sottolinea del resto l'impegno di superare la complessa e lunga procedura di estradizione, ritenuta ormai inadeguata ad uno spazio senza frontiere, caratterizzato da un livello di fiducia e di cooperazione reciproca degli Stati dell'Unione europea che si vuole sempre più elevato.

La base giuridica è costituita dagli articoli 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione europea. Si tratta quindi, nel catalogo delle fonti comunitarie, di una «decisione-quadro», che si inserisce nell'ambito del terzo pilastro dell'Unione, dedicato alle disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, e che, analogamente alla direttiva, fonte del primo pilastro, vincola gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Non ha efficacia diretta. Il terzo pilastro, in ossequio al carattere intergovernativo della cooperazione tra gli Stati su cui è impostato, prevede che il Consiglio deliberi all'unanimità. Inoltre, non è ammesso il ricorso per inadempimento innanzi la Corte di giustizia.

L'accordo politico sulla decisione era stato raggiunto nel corso del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001, sulla spinta degli eventi terroristici dell'11 settembre. Il mandato d'arresto veniva considerato quale strumento importante nella lotta al terrorismo (punto 17) e per il progresso nella cooperazione nel terzo pilastro (punto 45). La decisione formale, come detto, è stata presa il 13 giugno 2002.

Il mandato di arresto europeo si inserisce nel quadro di una sempre più intensa cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione, e più in generale tra gli Stati europei, nella materia della cooperazione nel settore penale, che idealmente può fare riferimento, tra gli altri, ai seguenti atti: Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957; Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985; Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992; Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 e in particolare le disposizioni sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia; Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999; la Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000 sull'assistenza giudiziaria in materia penale; Trattato tra la Repubblica italiana ed il Regno di Spagna per il perseguimento di gravi reati attraverso il superamento dell'extradizione in uno spazio di giustizia comune, fatto a Roma il 28 novembre 2000.

Fondamentali tra questi atti sono state le Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in cui il Consiglio europeo ha approvato il principio del reciproco riconoscimento che dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale. Il principio dovrebbe applicarsi sia alle sentenze sia alle altre decisioni delle autorità giudiziarie (punto 33). Inoltre, in materia penale, il Consiglio europeo, ha ritenuto che la procedura formale di estradizione dovesse essere abolita tra gli Stati membri per quanto riguarda le persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate definitivamente ed essere sostituita dal semplice trasferimento, osservando i principi dell'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea.

Sulla base di questi precedenti è stata, quindi, approvata la decisione sul mandato di arresto europeo, con il quale si instaura un regime sostanzialmente diverso dai meccanismi tradizionali di estradizione, segnatamente in quanto la procedura è esclusivamente giudiziaria (con esclusione quindi del vaglio politico ministeriale), sottoposta a termini rigorosi, e non consente più un certo numero di motivi di rifiuto, quali la non estradizione dei cittadini, il carattere politico del reato o, ancora, la mancanza di doppia incriminazione, ritenendo al riguardo sufficiente che l'illecito sia compreso in un elenco composto da 32 categorie di reati per i quali la pena massima privativa della libertà sia di almeno 3 anni. Tale decisione è entrata in vigore il 7 agosto 2002, ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Il 31 dicembre 2003 era la data fissata agli Stati membri per conformarsi alle disposizioni della decisione. L'articolo 31, paragrafo 1, della decisione stabilisce, infatti, che a decorrere dal 1° gennaio 2004, le dispo-

sizioni contenute in essa sostituiscono le corrispondenti disposizioni contenute nelle varie convenzioni di estradizione ivi elencate. L'Italia non ha tuttavia rispettato il termine per conformarsi alle disposizioni della decisione, fissato dall'articolo 34 al 31 dicembre 2003. La delicatezza delle problematiche sottese al recepimento della decisione si percepiva, del resto, già considerando che nel corso del Consiglio giustizia e affari interni del 13 giugno 2002, l'Italia aveva fatto inserire a verbale la seguente dichiarazione: «Per dare esecuzione alla decisione-quadro sul mandato di cattura europeo il governo italiano dovrà avviare le procedure di diritto interno per rendere la decisione-quadro stessa compatibile con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, e per avvicinare il suo sistema giudiziario ed ordinamentale ai modelli europei, nel rispetto dei principi costituzionali».

Il mancato recepimento nei termini, tuttavia, non comporta una stasi nella cooperazione giudiziaria, in quanto il Ministero della Giustizia, con nota informativa del 29 dicembre 2003, ha chiarito le modalità operative di trattazione delle richieste di estradizione, in attesa del recepimento della decisione. Citando alcune riunioni tenutesi in sede di Consiglio dell'Unione nel secondo semestre del 2003, la nota del Ministero dà notizia di un sostanziale accordo tra gli Stati nel ritenere che l'articolo 31 della decisione, il quale dispone la non applicazione delle convenzioni in materia di estradizione dal 1° gennaio 2004, non ha efficacia diretta. Ciò significa che gli Stati che non hanno recepito nei termini la decisione dovranno continuare ad osservare le disposizioni convenzionali, nei rapporti tra loro e nei rapporti con gli Stati che hanno invece recepito la decisione.

Ricorda, infine, che nella dichiarazione sulla lotta al terrorismo, adottata dal Consiglio europeo di Bruxelles del 25 e 26 marzo 2004, i Governi degli Stati membri hanno posto quale data ultima per il recepimento quella del 30 giugno 2004, al fine di consolidare il rinnovato impegno assunto dagli Stati membri dell'Unione di dotarsi di strumenti legislativi, amministrativi e giudiziari più consoni ad una lotta efficace contro i fenomeni terroristici.

In relazione al recepimento della decisione sul mandato di arresto europeo l'iniziativa legislativa è partita dal deputato Kessler, che ha presentato una proposta di legge in data 30 luglio 2003. Successivamente il testo è stato profondamente riformulato dalla Commissione giustizia della Camera, in modo da recepire i contenuti del parere reso dalla Commissione affari costituzionali nella seduta del 29 ottobre 2003, che aveva rilevato numerosi profili di contrasto tra il testo della proposta Kessler e la Costituzione repubblicana. Il provvedimento è quindi arrivato in Aula, dove è stato ulteriormente modificato, ed è stato approvato il 12 maggio 2004.

Appare opportuno ricordare che, nel corso dell'iter presso l'altro ramo del Parlamento, da parte di alcuni esponenti delle forze di opposizione, nonostante nell'articolato fossero state inserite doverose garanzie sul rispetto dei principi di legalità, di tassatività della norma penale e del requisito della doppia punibilità, sono state espresse alcune perplessità. Malgrado i correttivi apportati al testo del disegno di legge, quindi, in

sede di dichiarazioni di voto finale alcune riserve sono state confermate; in particolare, ad esempio, si è raccomandato di vigilare sull'attuazione del mandato di arresto europeo, strumento che avrebbe richiesto la nascita di un ordinamento giuridico comune condiviso dagli Stati membri dell'Unione europea. È emersa altresì la preoccupazione che la cooperazione giudiziaria non può mai prescindere dalla salvaguardia delle garanzie previste dall'ordinamento interno, garanzie che dovrebbero essere poste a presidio dei diritti fondamentali. D'altronde, in merito a questa problematica, bisogna ricordare anche il monito del Capo dello Stato che ha sottolineato la necessità che il mandato di arresto europeo si armonizzi con i principi costituzionali di ciascun paese.

Nel merito, il disegno di legge in esame si compone di 40 articoli, suddivisi in tre Titoli, relativi rispettivamente alle disposizioni di principio (articoli da 1 a 4), alle norme di recepimento interno (articoli da 5 a 37) ed alle disposizioni transitorie (articoli da 38 a 40).

Al Titolo I, l'articolo 1 provvede alla definizione di mandato di arresto europeo, qualificandolo come una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale. Vengono richiamati, quali limiti all'attuazione delle disposizioni della decisione-quadro 2002/584/GAI, i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali. In ogni caso, si fissano i pre-requisiti di eseguibilità del mandato di arresto nel fatto che il provvedimento cautelare sia emesso da un giudice e che sia adeguatamente motivato, anche in relazione al disposto dell'articolo 27, comma 2, della Costituzione, e nel fatto che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.

Non è questa la sede per soffermarsi diffusamente sui problemi di natura costituzionale posti dal provvedimento all'odierno esame. Il dibattito avutosi alla Camera ne ha dato ampiamente conto, come del resto era prevedibile, e come dal Senato prefigurato quando fu approvata la mozione sulla giustizia il 5 dicembre 2001.

Si intende però sottoporre all'attenzione una questione ancora non emersa compiutamente. La decisione sul mandato d'arresto europeo non ha inteso introdurre un generale principio di universalità delle leggi penali dei singoli Stati membri, in base al quale ogni cittadino europeo sarebbe soggetto alle leggi penali nazionali di ciascuno dei 25 Stati membri, potendo da questi essere arrestato e punito. Nulla di tutto ciò è previsto dalla decisione-quadro e pertanto lo Stato membro che emetterà un mandato d'arresto nei confronti di un cittadino italiano dovrà prioritariamente essere munito di giurisdizione sul fatto. Altrimenti, il mandato sarà illegittimo e non potrà, o meglio non dovrà, essere eseguito. Ecco perché, indipendentemente dai motivi di rifiuto alla consegna, disciplinati dall'articolo 18 del disegno di legge, potrebbe essere opportuno chiarire, magari proprio nell'articolo 1, che restano ferme le norme sulla giurisdizione dei singoli Stati sui fatti di reato addebitati ai singoli.

L'articolo 2, rubricato «garanzie costituzionali», invocando il rispetto dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione europea e richiamando i considerando nn. 10 e 12 della decisione-quadro, prescrive che l'Italia darà esecuzione al mandato di arresto europeo soltanto nei confronti degli Stati che rispettano: 1) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare dall'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo); 2) i principi e le regole contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di uguaglianza, nonché quelli relativi alla responsabilità penale e alla qualità delle sanzioni penali.

L'articolo 3 prevede che, nel caso di avvio della procedura di estensione della lista dei 32 reati, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione-quadro, il Governo comunichi alle Camere i progetti di modifica, chiedendo di esprimersi al riguardo. La pronuncia contraria di una delle Camere vincola il Governo che non può acconsentire alle modifiche proposte. Va segnalata la necessità di rendere maggiormente coerente l'istituzione della riserva di esame parlamentare in questa materia con quanto previsto dal disegno di legge A.S. 2386, di riforma della «legge La Pergola», approvato dalla Camera, il quale dedica l'articolo 4 espressamente a disciplinare la riserva in esame. Andrebbe valutata altresì l'opportunità di riformulare il comma 2 secondo quanto previsto dal disegno di legge citato, nel quale si prevede che quando è apposta la riserva di esame il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione «affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari». Inoltre, al terzo comma andrebbe valutata l'opportunità di eliminare il riferimento al carattere vincolante della deliberazione negativa di una delle Camere, attenendo tali delibere ad indirizzi di natura politica e non giuridica, ed in subordine di non limitarlo alle sole deliberazioni negative. In ogni caso tale carattere vincolante sembrerebbe privo di effetti nella procedura di formazione dell'atto comunitario. Il citato disegno di legge A.S. 2386 stabilisce invece che, decorso il termine di venti giorni dalla comunicazione alle Camere dell'apposizione della riserva, «il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare».

L'articolo 4 codifica una delle principali novità derivanti dalla decisione-quadro, ossia l'eliminazione del filtro del Ministro della Giustizia, cui spetta, secondo le previsioni del codice di procedura penale in materia di estradizione, la decisione ultima sulla domanda di estradizione (cfr. articoli 701, comma 3, e 708, comma 1, c.p.p.). Tuttavia, esercitando una scelta consentita dall'articolo 7 della decisione, il disegno di legge in esame designa il Ministro della giustizia quale autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti, affidando allo stesso il compito di trasmettere e di ricevere, in via amministrativa, i mandati di arresto europei e la corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

In relazione all'articolo 17 della decisione-quadro che statuisce che un mandato di arresto deve essere trattato con la massima urgenza e fissa

una scansione temporale delle varie fasi estremamente ristretta, forse andrebbe valutata l'opportunità di specificare nel primo periodo del terzo comma che il Ministro della giustizia trasmetta il mandato d'arresto all'autorità giudiziaria competente «senza ritardo». Allo stesso modo si potrebbe prevedere un comma aggiuntivo per la trasmissione all'autorità giudiziaria competente della corrispondenza ufficiale ricevuta da uno Stato membro. Da un punto di vista sistematico, la locuzione «senza ritardo» è, invece, contenuta nell'articolo 11 del disegno di legge. Il quarto comma dell'articolo 4 consente, in condizione di reciprocità, la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie, dovendo in ogni caso quella italiana informare il Ministro.

Il Titolo II del disegno di legge ha ad oggetto le norme di recepimento interno, suddiviso in quattro capi, il primo relativo alla procedura passiva di consegna (articoli da 5 a 27), il secondo relativo alla procedura attiva di consegna (articoli da 28 a 33), il terzo relativo alle misure reali (articoli 34, 35 e 36), il quarto relativo alle spese (articolo 37). Cominciando dal Capo I, relativo alla procedura passiva di consegna, l'articolo 5, in attuazione dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione-quadro, individua nella Corte d'appello l'autorità giudiziaria competente per la decisione sull'esecuzione del mandato d'arresto, fissando altresì le regole di competenza territoriale, similmente all'articolo 701 c.p.p..

L'articolo 6 determina il contenuto del mandato di arresto, in coerente attuazione dell'articolo 8 della decisione-quadro e avendo presente l'articolo 700 c.p.p., il quale ultimo determina la documentazione necessaria a fini estradizionali. Va rilevato che l'articolo 30 disciplina il contenuto del mandato nella procedura attiva di consegna, avendo come esclusivo riferimento l'articolo 8 della decisione-quadro. Nell'articolo 6, invece, oltre al contenuto previsto dall'articolo 8 della decisione-quadro, sono aggiunte una serie di informazioni ulteriori, non previste dalla decisione-quadro, ma dall'articolo 700 c.p.p..

Dopo avere riferito brevemente sui contenuti dell'articolo 7, il relatore prosegue nella sua esposizione, illustrando l'articolo 8, che ricalca la disciplina della decisione in ordine ai reati oggetto della consegna obbligatoria. Anche in tal caso, la determinazione del limite di pena (non inferiore nel massimo a 3 anni) non tiene conto delle circostanze aggravanti. Si elencano le 32 fattispecie criminose oggetto della consegna obbligatoria, con alcune precisazioni e specificazioni rispetto alla decisione, in modo tale da permettere il doveroso temperamento tra il principio del superamento del requisito della doppia incriminazione, posto a base della decisione-quadro per queste tipologie di reati, e il fondamentale principio costituzionale di determinatezza della fattispecie criminosa, espresso nel noto brocardo «*nullum crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta et praevia*» (articolo 25, comma 2, Cost.). Le formulazioni tengono conto di fattispecie di reato previste dalla legge nazionale e di fattispecie che hanno trovato una definizione espressa in sede comunitaria. In riferimento al comma 1, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire che la pena o la misura di sicurezza debbono essere previste in misura pari o superiore a

tre anni dallo Stato di emissione del mandato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione. In riferimento al comma 3, la limitazione al solo cittadino italiano della scusante ivi prevista, potrebbe determinare discriminazioni in base alla nazionalità. L'estensione ai cittadini degli altri Stati membri della possibilità di fornire la prova positiva della mancata conoscenza, senza colpa, della norma penale dello Stato di emissione, non sarebbe quindi in contrasto con il divieto di discriminazione in base alla nazionalità.

In riferimento più in generale al contenuto delle tipologie di reati, si rileva l'opportunità di una loro migliore specificazione, eventualmente mediante il rinvio espresso alle norme codicistiche o extra-codicistiche che puniscono i fatti indicati; o anche mediante il rinvio ad (o il recepimento di) atti comunitari che statuiscono l'illiceità di alcune condotte. A titolo di esempio, è di notevole rilevanza la decisione-quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 (2002/475/GAI), relativa alla lotta contro il terrorismo, che provvede a definire analiticamente i fatti che danno luogo a fenomeni di terrorismo. Il termine di recepimento di questa decisione è scaduto il 31 dicembre 2002.

Per quanto riguarda la deroga al principio della doppia incriminazione, contenuta nella decisione-quadro, essa va posta in relazione con il principio di legalità del reato (articolo 25, comma 2, Cost.). Al riguardo, la Corte costituzionale ha ammesso la sovraordinazione dell'ordinamento comunitario e della normativa da esso promanante sul diritto interno, collegandosi all'articolo 11 della Costituzione (sentenze 183/1973, 170/1984). Tuttavia, la stessa Corte ha anche ammesso che la normativa comunitaria, qualora dovesse confliggere con i principi fondamentali della nostra Costituzione, non potrebbe prevalere (sentenza 183/1973). Considerato che la decisione-quadro consente la consegna di soggetti per talune ipotesi di reato, in assenza del requisito della doppia incriminazione (le Convenzioni internazionali in materia di estradizione prevedono invece sempre la doppia incriminazione), il rischio (per l'Italia) è quello di dover consegnare una persona ad un'autorità giudiziaria di uno Stato membro per fatti che in Italia non costituiscono reato. Il problema è quindi quello di verificare se il principio di legalità del reato costituisca o meno un principio fondamentale della nostra Costituzione. Né può trascurarsi l'articolo 49 della Carta dei diritti di Nizza che espressamente statuisce che «nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale».

Ricorda ancora che il controllo della doppia incriminazione non è richiesto neanche nella decisione-quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro preventivo. Sul progetto di atto comunitario posto alla base di questa decisione, va fatta menzione del parere reso dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee nel mese di giugno 2003, che invitava a definire con maggiore precisione le categorie di reati previste nell'articolo 3, paragrafo 2, della proposta. La stessa

Commissione giustizia, nel parere reso sullo stesso atto, si esprimeva nel senso di lasciare al legislatore ordinario (italiano) la facoltà di definire in modo tassativo le fattispecie corrispondenti ai reati indicati nell'articolo 3, paragrafo 2, citato. E ciò, nell'ottica del rispetto di fondamentali principi della Costituzione italiana, quali quello di legalità e di uguaglianza.

Dopo essersi soffermato brevemente sugli articoli 9, 10, 11 e 12, il relatore riferisce sull'articolo 13, che descrive la procedura di convalida, ad opera del presidente della Corte d'appello competente, dell'arresto eseguito ad opera della polizia giudiziaria. Il provvedimento di convalida perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato d'arresto europeo o la segnalazione della persona nel Sistema di Informazione Schengen (SIS) effettuata dall'autorità competente. Si prevede che la segnalazione equivalga al mandato, purché contenga le indicazioni di cui all'articolo 6.

L'articolo 13, comma 3, ultimo periodo, del disegno di legge contiene l'equiparazione della segnalazione nel SIS, corredata delle informazioni di cui all'articolo 6 (che ricalcano quelle previste dall'articolo 8 della decisione-quadro ed altre aggiuntive), al mandato di arresto europeo. Si rileva che l'articolo 9, paragrafo 3, comma 1, della decisione-quadro consente l'equiparazione già solo con le informazioni contenute nel primo comma dell'articolo 6, e non anche con le successive, richieste dai commi successivi dello stesso articolo 6. Per la procedura attiva di consegna, l'articolo 29 detta una disciplina più in linea con la decisione-quadro. Inoltre, l'articolo 9, paragrafo 3, comma 2, della decisione consente, in via transitoria, che la segnalazione nel SIS equivalga ad un mandato di arresto, anche se non contenente tutte le informazioni richieste per quest'ultimo.

In merito all'articolo 14, il disegno di legge non utilizza la facoltà concessa dall'articolo 13, paragrafo 4, della decisione-quadro e pertanto non contempla la possibilità di revocare il consenso eventualmente prestato alla consegna. In relazione agli articoli 15 e 16, non emergono osservazioni particolari, mentre per quanto concerne l'articolo 17, va rilevato che la previsione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza al fine della decisione positiva sulla consegna di una persona ricercata per un'azione penale non sembra trovare riscontro nella decisione-quadro. È contenuta invece nell'articolo 705, comma 1, c.p.p., in materia estradizionale, ed opera nel caso in cui non esista una convenzione internazionale o questa disponga diversamente.

Dopo aver dato conto in sintesi dei successivi articoli del disegno di legge, il relatore si sofferma in particolare sull'articolo 29, il quale subordina l'emanazione del mandato di arresto europeo all'accertamento che l'imputato o condannato risieda, dimori o sia domiciliato nell'Unione europea. Nel caso in cui i predetti luoghi non siano conosciuti, equivale ad un mandato di arresto la segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS). Particolari garanzie valgono per chi benefici di un'immunità o di un privilegio riconosciuti da Stati diversi da quello di esecuzione o da un organismo internazionale.

Va rilevato che l'articolo 29, comma 2, ultima parte contiene l'equiparazione della segnalazione nel SIS, corredata delle informazioni di cui al successivo articolo 30 (che ricalcano quelle previste dall'articolo 8 della decisione-quadro), al mandato di arresto europeo, in attuazione dell'articolo 9, paragrafo 3, comma 1, della decisione. Inoltre, come già osservato per l'articolo 13 del disegno di legge, l'articolo 9, paragrafo 3, comma 2, della decisione consente, in via transitoria, che la segnalazione nel SIS equivalga ad un mandato di arresto, anche se non contenente tutte le informazioni richieste per quest'ultimo.

In ogni caso, la segnalazione effettuata dall'autorità giudiziaria italiana e quella effettuata dall'autorità di altro Stato membro sono disciplinate in maniera differente quanto all'effetto di equiparazione a un mandato di arresto. Per la prima infatti è richiesto il rispetto del contenuto dell'articolo 30 (come già detto); per la seconda è richiesto il rispetto dell'articolo 6 del disegno di legge, il quale prescrive che il mandato contenga non solo le informazioni di cui all'articolo 8 della decisione-quadro, ma anche una serie ulteriore di informazioni riprese dall'articolo 700 c.p.p., il quale ultimo determina il contenuto della documentazione necessaria a fini estradizionali.

Con riferimento all'articolo 30, rileva poi che si tratta di informazioni che riproducono il contenuto dell'articolo 8 della decisione-quadro e sono meno dettagliate rispetto a quelle di cui all'articolo 6 del disegno di legge, richieste nella procedura passiva di consegna.

In merito all'articolo 34, non risulta, infine, chiaro se la richiesta del procuratore generale vada inserita nel mandato di arresto eventualmente emesso da altro organo giudiziario ovvero sia contenuta in un diverso atto. Dal testo sembra desumersi la prima ipotesi.

Prende la parola il senatore MANZELLA (*DS-U*), il quale, anche alla luce dei nodi problematici evidenziati dal relatore, sottolinea l'estrema delicatezza del provvedimento in esame, che merita senz'altro un serio approfondimento. Infatti, l'Italia fa parte dell'ultimo gruppo di paesi che devono ancora conformarsi alla decisione-quadro relativa al mandato di arresto europeo, quando gli altri paesi membri dell'Unione europea hanno già adempiuto a questo impegno fin dal 2002. In tal senso, dunque, l'Italia si trova di fronte ad una situazione difficile, poiché o si sarà costretti ad approvare un disegno di legge comunque inadeguato rispetto alla decisione-quadro o, invece, si dovrà rinunciare a rispettare l'impegno, fissato per la fine del prossimo mese di giugno, di conformare l'ordinamento interno alla stessa decisione-quadro. D'altro canto, le perplessità manifestate in merito alle difficoltà che l'ordinamento giuridico italiano incontrerebbe nell'adeguarsi alle disposizioni della decisione-quadro non sono più di tanto significative, in quanto altri paesi dell'Unione europea, quali ad esempio il Regno Unito e la Francia, pur avendo una notevole tradizione giuridica, hanno già da tempo provveduto a conformare il loro ordinamento interno alla decisione-quadro sul mandato di arresto europeo.

Pertanto, non sono neanche convincenti le posizioni di coloro che auspicherebbero l'esistenza di un ordine giuridico europeo comune e condiviso, all'interno del quale collocare questo rilevante strumento di cooperazione giudiziaria. Infatti, molto più realisticamente, bisognerebbe prendere atto che esiste un ordine giuridico europeo composito, nel quale confluisce il diritto dei singoli Stati membri ed il diritto comunitario. Semmai, suscitano profonda preoccupazione gli orientamenti finora espressi dal Governo; basti pensare, ad esempio, che il Ministro della Giustizia non ha mai nascosto il proprio giudizio fortemente negativo sulla necessità di adeguarsi alla decisione-quadro sul mandato di arresto europeo, strumento che, da parte dello stesso Ministro, è stato dipinto in termini negativi, come espressione di un super-Stato europeo che l'Italia non intenderebbe accettare.

Alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo lo svolgimento delle elezioni europee ed amministrative, è auspicabile, dunque, che si abbia modo di svolgere un serio lavoro di approfondimento sulle complesse tematiche sottese al disegno di legge in titolo.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) ritiene necessario che la Commissione acquisisca ulteriori elementi di conoscenza, soprattutto con riferimento alle modalità con le quali gli altri Stati membri dell'Unione europea hanno già adeguato i loro ordinamenti interni alla decisione-quadro sul mandato di arresto europeo. In merito, alla citata decisione-quadro, appare significativo che l'impegno circa un adeguamento dell'ordinamento italiano sia stato assunto, in sede di Consiglio europeo, dallo stesso Presidente del Consiglio. Tuttavia, questo orientamento di apertura verso lo strumento del mandato di arresto europeo, è stato poi contraddetto dai comportamenti effettivamente assunti dall'Esecutivo, il quale, ad esempio, non ha presentato alcuna iniziativa su questo argomento. Sono state infatti le forze di opposizione a farsi carico di ciò, con la presentazione di un disegno di legge ad iniziativa del deputato Kessler. Tuttavia, nel corso dell'*iter* presso la Camera dei deputati, i deputati dell'opposizione hanno ritirato la propria firma sul disegno di legge, il quale ha subito un vero e proprio stravolgimento.

Alla luce delle considerazioni illustrate, occorre pertanto comprendere se il disegno di legge in esame sia davvero adeguato a dare attuazione allo strumento del mandato di arresto europeo o se, al contrario, frapponga allo stesso una serie di ostacoli insormontabili.

Il presidente GRECO, prendendo atto dei rilievi formulati dal senatore Manzella, ritiene che la maggioranza non nasconde il fatto che l'Italia sia, insieme alla Germania e alla Grecia, l'unico Stato membro dell'Unione europea a non aver dato ancora attuazione alla decisione-quadro relativa al mandato di arresto europeo. Tuttavia, tale situazione di ritardo non significa che l'Italia non abbia intenzione di adeguarsi alla decisione quadro, in quanto bisogna comunque considerare la tradizione giuridica del paese e il suo ordinamento giudiziario, profondamente differente ri-

spetto ad altri paesi dove, solo per citare un esempio, il pubblico ministero dipende dal potere esecutivo. La diversità dell'ordinamento giuridico italiano impone quindi di muoversi con cautela in ordine alle problematiche connesse all'attuazione del mandato di arresto europeo.

Con riferimento alle osservazioni espresse dal senatore Bedin, possono senz'altro essere acquisiti elementi informativi circa le modalità con cui gli altri paesi hanno dato attuazione alla decisione-quadro relativa al mandato di arresto europeo, sebbene non bisogna trascurare il fatto che, come già rilevato, sussistono ancora profonde differenze tra i diversi ordinamenti interni in materia di giustizia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il presidente GRECO avverte che alle ore 13 è convocata una seduta della Sottocommissione pareri per l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2952, conversione in legge del decreto-legge n. 119 del 2004, recante disposizioni sulle grandi imprese in stato di insolvenza.

La seduta termina alle ore 9,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2004

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 13,45.

La seduta inizia alle ore 13,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del presidente del Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo Imballaggi a base cellulosa (COMIECO), Piero Capodieci

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Piero CAPODIECI, *presidente del Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo Imballaggi a base cellulosa (COMIECO)*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Paolo RUSSO, *presidente*, al quale replica Piero CAPODIECI, *presidente*

del Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo Imballaggi a base cellulosica (COMIECO).

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia l'ingegner Piero Capodieci, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dell'architetto Marco Capellini, dello Studio Design & Consulting-MATREC

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Marco CAPELLINI, dello *Studio Design & Consulting-MATREC*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Paolo RUSSO, *presidente*, al quale replica Marco CAPELLINI, dello *Studio Design & Consulting-MATREC*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia l'architetto Marco Capellini, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dell'amministratore delegato della Società MessinAmbiente Spa, Antonio Conti

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Antonio CONTI, *amministratore delegato della Società MessinAmbiente Spa*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Paolo RUSSO, *presidente*, al quale replica Antonio CONTI, *amministratore delegato della Società MessinAmbiente Spa*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Antonio Conti, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Seguito dell'esame del documento sulla nozione giuridica del termine «rifiuto» (rel.: on. Paolo Russo)

(Seguito esame e rinvio)

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la scorsa settimana sono stati ascoltati in audizione, a seguito di una loro richiesta, rappresentanti di

Confindustria, Confcommercio, Confagricoltura, Confartigianato, Confapi, Confesercenti, Lega delle Cooperative, CIA, CNA, Confcooperative, Casartigiani e CLAAI, che hanno rappresentato la posizione e gli orientamenti espressi su tale materia dalle citate associazioni.

Ravvisa pertanto l'opportunità, al fine di consentire un'ulteriore riflessione sui contenuti della proposta di documento, di riaprire il termine di scadenza per la presentazione di osservazioni e proposte di modifica sul documento medesimo e di rinviare l'esame dello stesso alla seduta di mercoledì 16 giugno.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15,20 alle ore 16,40.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del presidente
Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 16,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI.

Flavio TANZILLI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, si proceda in seduta pubblica.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito i seguenti atti riservati:

dalla Procura militare di Roma ulteriore documentazione rinvenuta nel 1994 a Palazzo Cesi e riguardante gli eccidi delle Fosse Ardeatine, di Cefalonia e di Gubbio.

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha conve-

nuto che la Commissione possa avvalersi, quale consulente a tempo parziale, del dottor Gianni Giadresco.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,50

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2004

187^a Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

La seduta inizia alle ore 17,30.

(2896-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore VALDITARA (AN) illustra le modifiche approvate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 17,35.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCLEDÌ 26 MAGGIO 2004

108^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2915) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2002, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

alla 10^a Commissione:

(2952) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza: parere di nulla osta sul testo e parere in parte di nulla osta e in parte contrario su emendamenti.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2004

335^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,20.

(2848) SALINI ed altri. – Contributo straordinario all'Unione italiana dei ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale di alta specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi pluriminorati

(Parere alla 12^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha svolto le proprie considerazioni sul disegno di legge in titolo e che il Governo si è riservato di fornire i necessari chiarimenti in altra seduta.

Il sottosegretario ARMOSINO chiede di poter disporre di un tempo aggiuntivo per poter svolgere gli opportuni approfondimenti dei profili finanziari connessi al provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

(2516) Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 marzo.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Commissione ha richiesto, in ordine al provvedimento in titolo, la predisposizione della relazione tecnica. Invita pertanto il Governo a fornire in tempi solleciti tale documento.

Il sottosegretario ARMOSINO fa presente che la suddetta relazione tecnica è ancora in corso di predisposizione ed assicura che si farà interprete della richiesta avanzata dal Presidente.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

(2572-A) Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO (*FI*) illustra l'ulteriore emendamento 10.200 relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, considerato che l'emendamento modifica parzialmente la condizione posta dalla Commissione sul testo, occorre valutare se l'espressione di cui viene proposta la soppressione risulti essenziale al fine di assicurare l'invarianza finanziaria dell'attuazione dell'articolo 10.

Il sottosegretario ARMOSINO esprime avviso favorevole sull'emendamento 10.200, in quanto la parte che con esso si intende sopprimere può determinare alcune interferenze sulle decisioni discrezionali dell'amministrazione della difesa.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) rileva che la proposta 10.200 può comportare l'obbligo di istituire un reparto alpino in ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento. Rileva, quindi, che l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, prevista nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 10 del provvedimento in titolo, non risulterebbe più compatibile con il suddetto obbligo. Ritiene pertanto che l'emendamento in esame sia suscettibile di determinare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Dopo un intervento del relatore NOCCO (*FI*), volto a sottolineare come siano già istituiti reparti alpini in ciascuna delle suddette regioni tipiche e che le disposizioni del comma 1 dell'articolo 10 sono prevalentemente volte a tutelare la presenza di tali soggetti anche da eventuale future decisioni adottate in ambito regionale, prende la parola il senatore MORANDO (*DS-U*) per rilevare che sarebbe più coerente, sulla base di tali valutazioni, una riformulazione del secondo periodo del comma 1 citato volta a sostituire la parola: «assicurata» con l'altra: «mantenuta». Tale formula consente, infatti, di garantire la permanenza dei reparti alpini nelle regioni in cui essi sono stati già istituiti senza introdurre elementi contraddittori con la clausola di invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato.

Il presidente AZZOLLINI, condividendo il senso della proposta testé avanzata, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta per svolgere i necessari approfondimenti.

La Sottocommissione approva la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

(2869-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali. Proroga di termini di deleghe legislative, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente relatore AZZOLLINI illustra il provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sulle parti modificate dalla Camera dei deputati.

Con l'avviso conforme del GOVERNO, la Sottocommissione esprime parere non ostativo.

La seduta termina alle ore 10,15.

336ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino, per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica Valentina Aprea e per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.

La seduta inizia alle ore 15,15.

(2516) Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il sottosegretario BRAMBILLA deposita agli atti della Sottocommissione una nota di chiarimenti sui profili finanziari recati dal provvedimento in titolo, con particolare riferimento alle questioni connesse al rior-

dino delle casse previdenziali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Su proposta del PRESIDENTE, al fine di consentire l'approfondimento della documentazione consegnata dal Rappresentante del Governo, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la Sottocommissione potrebbe essere chiamata a rendere il parere all'Assemblea sul nuovo testo del disegno di legge n. 2896, ove trasmesso dalla Camera dei deputati ed assegnato in tempo utile. Propone, pertanto, di sospendere la seduta della Sottocommissione, per riprenderla non appena il suddetto disegno di legge venga formalmente assegnato alla Sottocommissione.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 17,15.

(2896-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni, parzialmente contrario limitatamente agli articoli 1-bis, 4-bis, comma 2, e 3-quater)

Il presidente AZZOLLINI ricorda che il disegno di legge in titolo, rispetto alla versione licenziata dal Senato, ha subito una serie di modifiche presso la Camera dei deputati, sulle quali la Sottocommissione dovrà ora rendere il prescritto parere alla Commissione di merito.

Il relatore TAROLLI (*UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di propria competenza, in merito alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, che all'articolo 1-bis, sebbene sia previsto che il piano pluriennale di nomine dei docenti ivi indicato venga attuato con le risorse stanziata nella legge finanziaria, tuttavia il comma 1 sancisce che il decreto del Ministro dell'istruzione che dispone le suddette nomine possa essere emanato entro il 31 gennaio 2005. Occorre, pertanto, valutare se il decreto di cui al comma 1 sia assoggettato agli stessi vincoli indicati al comma 2. Segnala, inoltre, che la modifica al comma 7 dell'articolo 2 comporta la copertura dei corsi di nuova istituzione, di cui al comma 1-bis, attraverso le maggiori entrate realizzate dalle università derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti. Ritiene al riguardo necessario acquisire conferma che l'invarianza degli

oneri a carico dei bilanci delle università e dello Stato venga rispettato anche indipendentemente dal numero di iscritti.

Per quanto concerne il comma 2 dell'articolo 4-*bis* segnala, poi, che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati modificano la copertura degli oneri permanenti derivanti dal comma 1 prevedendo una riduzione di un'autorizzazione di spesa in tabella C, sebbene di importo molto ridotto. Per quanto riguarda l'articolo 3-*quater*, occorre valutare se il prolungamento oltre il primo settembre 2004 dell'utilizzazione presso le strutture universitarie per la formazione dei docenti del personale della scuola elementare e secondaria possa comportare nuovi o maggiori oneri, posto che su un analogo emendamento 3.0.200 (testo 2) la Commissione bilancio ha reso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) osserva che le modifiche apportate al provvedimento in esame dall'altro ramo del Parlamento hanno creato una serie di rilevanti problemi dal punto di vista finanziario, recando disposizioni che appaiono in palese contrasto con la legge di contabilità dello Stato, a cominciare dall'articolo 4-*bis*, comma 2, che dispone la copertura degli oneri permanenti derivanti dal comma 1 a valere sui fondi della Tabella C della legge finanziaria, che hanno invece, per loro natura, carattere pluriennale e comunque non rigido, ma modulabile di anno in anno.

Ancora più gravi, dal punto di vista finanziario, ritiene che siano le disposizioni introdotte dal nuovo articolo 1-*bis*, che dispone l'attuazione del piano pluriennale di nomine dei docenti ivi previsto con le risorse stanziare nella legge finanziaria, potendo però le nomine (e quindi i relativi oneri) avere luogo anche prima della stessa legge. Al riguardo, stigmatizza la prassi, ormai sempre più frequente ed abusata, di rinviare la copertura degli oneri derivanti da nuove disposizioni a valere sulle future leggi finanziarie. Ricorda, in proposito, che, sebbene la sua parte politica ed egli stesso abbiano più volte criticato tale meccanismo anche in altri provvedimenti, quale il disegno di legge delega relativo alla riforma della scuola, almeno in quei casi il quadro finanziario era comunque configurato in modo da garantire più efficacemente il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, in particolare prevedendo che le nomine recanti gli oneri, venissero emanate solo dopo che la legge finanziaria avesse preventivamente individuato le necessarie risorse. Per le suddette ragioni, ritiene quindi che sia sull'articolo 1-*bis*, sia sull'articolo 4-*bis*, comma 2, dovrebbe essere espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche per evitare il crearsi di pericolosi precedenti che, ove tali meccanismi di copertura venissero estesi ad altri provvedimenti legislativi, recanti oneri di dimensione ancor più rilevante, potrebbero avere effetti devastanti sugli equilibri della finanza pubblica.

Relativamente all'articolo 3-*quater*, sottolinea che anche in questo caso si tratta di una disposizione patentemente onerosa, in quanto la stessa norma afferma chiaramente che l'utilizzazione del personale della scuola elementare e secondaria nei corsi universitari di formazione dei docenti dovrebbe, a legislazione vigente, cessare a partire dal 1° settembre

2004, trattandosi di personale inserito, in quelle mansioni, a tempo determinato. Di conseguenza, prolungando la predetta utilizzazione, si prolungano anche i relativi oneri, che non trovano copertura nella legislazione vigente.

Infine, per quanto concerne la modifica all'articolo 2, comma 7, esprime avviso favorevole, in quanto si tratta di una norma di coordinamento resa necessaria dalla riformulazione del comma 1-*bis* dello stesso articolo, al fine di garantire l'invarianza degli oneri a carico dei bilanci delle Università e dello Stato.

Il sottosegretario APREA, a proposito dell'articolo 1-*bis*, assicura che l'emanazione del decreto di nomine ivi indicato non avverrà prima che siano state preventivamente individuate le necessarie risorse con la prossima legge finanziaria.

A chiarimento dell'articolo 3-*quater*, precisa poi che la legislazione vigente prevede in ogni caso i supervisori presso i corsi universitari di formazione dei docenti, stante l'assoluta necessità della loro figura: poiché, in base alle norme vigenti, l'affidamento di tali mansioni al personale delle scuole superiori ed elementari attualmente impiegato dovrebbe cessare, si dovrebbe fare luogo ad una sostituzione dello stesso mediante l'indizione di appositi concorsi. Anche in considerazione dell'abolizione dei corsi di formazione in seguito all'introduzione della laurea specialistica prevista dalla legge n. 53 del 2003, si è ritenuto più adeguato prevedere la permanenza in tali funzioni del personale già in servizio, anche al fine di agevolare le attività durante il periodo di transizione dal vecchio al nuovo regime. Pertanto, poiché gli oneri relativi al suddetto personale non cambiano, sia che rimangano in servizio le vecchie figure, sia che le stesse vengano sostituite con nuovi soggetti, ritiene che la modifica in esame non determini alcun effetto dal punto di vista finanziario.

Il relatore TAROLLI (*UDC*), in merito all'articolo 3-*quater*, ritiene che, se si tratta semplicemente di prorogare figure in ogni caso previste dalla vigente legislazione, allora la norma è priva di effetti finanziari, mentre sarebbe certamente onerosa se le figure dei supervisori dovessero in ogni caso cessare alla data indicata.

Il senatore VANZO (*LP*), a proposito dei chiarimenti offerti dal sottosegretario Aprea sull'articolo 3-*quater*, rileva che la valutazione dell'utilità delle figure dei supervisori attiene a considerazioni di merito, mentre la Sottocommissione deve verificare se i relativi oneri siano coperti rispetto alla legislazione vigente.

Il presidente AZZOLLINI, con riferimento alla modifica di cui al comma 7 dell'articolo 2, ritiene che la Sottocommissione possa senz'altro esprimere parere non ostativo, essendo la stessa del tutto coerente, ed anzi necessaria, per assicurare l'invarianza finanziaria anche delle disposizioni recate dall'articolo 1-*bis*.

Per quanto concerne, invece, le altre modifiche introdotte dalla Camera dei deputati evidenziate dal relatore, ritiene che esse non siano tali da determinare significativi squilibri finanziari del provvedimento nel suo complesso e che, quindi, su di esse non possa essere reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ciononostante, condivide anch'egli le perplessità espresse dal senatore Morando circa i profili finanziari derivanti da tali disposizioni, la cui formulazione talora non appare in linea con le vigenti norme contabili. Pertanto, ritiene opportuno che sulle medesime norme la Sottocommissione esprima parere contrario, senza richiamo all'articolo 81 della Costituzione, segnalando però le incongruenze e le problematiche di carattere finanziario da esse derivanti.

Propone, quindi, di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta ad eccezione degli articoli 1-*bis*, sul quale il parere contrario è reso nel presupposto che il decreto di cui al comma 1 venga emanato soltanto successivamente all'approvazione della legge finanziaria che abbia stanziato le risorse in ossequio a quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 4-*bis*, comma 2, sul quale il parere contrario è reso tenendo conto che gli importi di natura permanente che trovano copertura sulla Tabella C della legge finanziaria sono di importo molto ridotto, nonché dell'articolo 3-*quater*, sul quale il parere contrario è reso nel presupposto che la norma proroga l'utilizzazione di figure che andrebbero comunque sostituite sulla base della legislazione vigente, stante nel comma 4 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, ivi richiamata, una copertura di carattere permanente.».

Dopo che il senatore MORANDO (*DS-U*) ha preannunciato il proprio voto contrario alla proposta del Presidente, la Sottocommissione, con l'avviso conforme del sottosegretario APREA, approva, infine, la proposta medesima.

La seduta termina alle ore 17,45.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2004

12^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Girfatti, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 10^a Commissione:

(2952) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza: parere su emendamenti in parte non ostativo in parte favorevole.

